Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 17 marzo 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1977, n. **1131.**

Istituzione in Pointe Noire (Congo) di un consolato di seconda categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Pointe Noire (Congo) un consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Brazzaville e con la seguente circoscrizione territoriale: Kouilou, Bouenza e Niari.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1977

LEONE

FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1978
Registro n. 448 *Esteri, foglio n.* 14

DECRETO-LEGGE 15 marzo 1978, n. **54.**

Rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Premesso che nell'estate del 1978 dovranno aver luogo le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, i cui quinquenni di carica scadranno rispettivamente il 5 luglio ed il 7 luglio del corrente anno;

Considerato che nelle predette regioni a statuto speciale vi sono consigli provinciali e comunali che devono essere rinnovati per scadenza del quinquennio di carica, in occasione del turno elettorale che verrà fissato nella primavera del 1978, a norma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, nonché amministrazioni comunali e provinciali, in atto rette a gestione commissariale a seguito di scioglimento o dimissioni dei rispettivi consigli ovvero per altre cause, anch'esse interessate al turno elettorale della prossima primavera;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di far svolgere le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali sopraindicati alla stessa data che verrà stabilita per l'effettuazione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali delle due sopraindicate regioni;

Considerato che la concentrazione alla medesima data delle elezioni di cui sopra, oltre ad evitare disagi al corpo elettorale che verrebbe chiamato nuovamente alle urne a breve intervallo di tempo, tende a contenere l'aggravio della spesa che deriverebbe dallo svolgimento di consultazioni separate;

Ravvisata la necessità e l'urgenza, nell'intento di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, di disporre il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali di cui sopra, al fine di farle coincidere con la data che verrà stabilita per lo svolgimento delle elezioni regionali nelle due sopracitate regioni;

Considerata la necessità di dettare norme che disciplinino le modalità per il contemporaneo svolgimento delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, con quelle per la rinnovazione del rispettivo consiglio regionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali esistenti nelle regioni della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, che devono essere rinnovati per scadenza del quinquennio in carica, e di quelli che debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza, avranno luogo nella stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

La data per lo svolgimento delle elezioni, a norma del precedente comma, è fissata dal Ministro per l'interno d'intesa con i presidenti delle giunte regionali della regione Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

La convocazione dei comizi elettorali è disposta, in base alle norme vigenti, dai presidenti delle giunte regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, per le elezioni regionali; dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e dai prefetti della regione Friuli-Venezia Giulia per le elezioni provinciali e comunali.

Art. 2.

Per il contemporaneo svolgimento delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, con quelle per la rinnovazione del rispettivo consiglio regionale, si osservano le seguenti norme:

a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione del consiglio regionale. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico anzidetto decorrono dalla data di pubblicazione del predetto manifesto;

b) per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali e per la costituzione dei seggi si applicano le norme delle leggi per l'elezione del consiglio regionale;

c) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

d) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per l'elezione del consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

1) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

2) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

3) alle ore 8 del martedì, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per l'elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali. Se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361;

e) nel caso che si debba far luogo anche alle elezioni circoscrizionali a norma dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, i termini per le operazioni di scrutinio di cui alla lettera *d)* sono prorogati di quattro ore;

f) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del consiglio regionale e dei consigli provinciali le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle varie consultazioni sono ripartite ponendo a carico del comune la metà della spesa totale.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.

Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione, d'intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1978, n. 55.

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, sulla istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale della previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, per l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

Sentito il comitato nazionale dei delegati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è aggiunto il seguente comma:

« La pensione di vecchiaia liquidata secondo le disposizioni di cui al comma precedente è aumentata del 2 per cento dello ammontare minimo della pensione base di cui al primo comma del presente articolo, per ogni anno intero di contribuzione successivo al pensionamento; detto aumento sarà liquidato all'atto della cancellazione dai ruoli della Cassa oppure ogni tre anni. La liquidazione sarà fatta dalla giunta, d'ufficio, entro novanta giorni dalla cancellazione dai ruoli oppure dal compimento del triennio; decorso tale termine la Cassa sarà tenuta al pagamento degli interessi legali sugli arretrati ».

Art. 2.

Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è inserito il seguente articolo:

Art. 8-*bis*. — A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un supplemento di pensione, pari a L. 390.000 annue, suddiviso per tredici mensilità, in favore dei titolari di pensione che non fruiscono di altra forma di previdenza obbligatoria maturata in conseguenza di versamenti contributivi effettuati in concomitanza con l'iscrizione alla Cassa.

Il suddetto supplemento è utile ai fini della reversibilità nei confronti dei superstiti di cui al successivo art. 13 ivi compresi i superstiti già titolari di pensione a carico della Cassa.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è modificato come segue:

« Coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età sono ammessi alla pensione prevista dal primo comma solo se, al verificarsi dell'invalidità, possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio; tali limiti sono elevati rispettivamente a dieci e cinque anni qualora l'iscrizione o reiscrizione alla Cassa avvenga dopo il sessantesimo anno di età ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è modificato come segue:

« I superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età hanno diritto alla pensione prevista dal primo comma solo se l'iscritto, al verificarsi dell'evento, aveva maturato cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora la morte sia conseguente ad infortunio; detti limiti sono elevati rispettivamente a dieci ed a cinque anni per i superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il sessantesimo anno di età ».

Art. 5.

Le modifiche al regolamento, apportate dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, non si applicano ai professionisti che siano iscritti o reiscritti alla Cassa dopo il compimento del sessantesimo anno di età ma prima della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1978
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 24

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ortotrofina » 6 fiale × 2,5 cc, della ditta Laboratorio prodotti biologici Braglia, in Cinisello Balsamo. (Decreto di revoca numero 5061/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 23 luglio 1953, con il quale venne registrata al n. 7964 la specialità medicinale denominata « Ortotrofina » 6 fiale da 2,5 cc, a nome della ditta Laboratorio prodotti biologici Braglia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori n. 54, (già con sede in Milano, via Vittoria Colonna, 11) prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale a base di estratti ipofisari è da ritenersi terapeuticamente superata, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ortotrofina » 6 fiale × 2,5 cc, registrata al n. 7964, in data 23 luglio 1953, a nome della ditta Laboratorio prodotti biologici Braglia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto speciale e ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze;

Viste le dimissioni del sig. Giorgio Pacini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del credito e assicurazione;

Vista la nota n. 860 del 2 febbraio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Piero Targetti in sostituzione del sig. Giorgio Pacini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Piero Targetti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze in rappresentanza dei lavoratori del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Giorgio Pacini, dimissionario;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2211)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1978.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1977, emessi per lire 1.000 miliardi e lire 1.000 miliardi, in applicazione dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° ottobre 1978.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove

anni nonché certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, fino ad un importo globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 165404/66-AD-3 in data 15 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 17 settembre 1977, con cui è stata disposta, in applicazione dell'autorizzazione legislativa sopra cennata, un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 1.000 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° ottobre 1977, rimborsabili il 1° ottobre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 165406/66-AD-4 in data 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1977, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 30 settembre 1977, con cui è stata disposta, a termine della ripetuta autorizzazione legislativa, l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 1.000 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° ottobre 1977, rimborsabili il 1° ottobre 1979;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,75% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili al 1° ottobre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotodato ai 5 centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo e ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 7,05% il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° aprile 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1978 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 15 e del 29 settembre 1977, è pari al 5,91% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,75% stabilito dagli articoli 2 dei richiamati decreti ministeriali in data 15 e 29 settembre 1977 e che pertanto il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1978 sui suddetti certificati di credito dovrà essere pari al 6,75 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 165404/66-AD-3 del 15 settembre 1977 e n. 165406/66-AD-4 del 29 settembre 1977, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° ottobre 1977, rimborsabili il 1° ottobre 1979, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente per lire 1.000 miliardi e lire 1.000 miliardi, è determinato nella misura del 6,75% relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° ottobre 1978.

La spesa complessiva di L. 135.000.000.000 derivante dal presente decreto farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(2365)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2929/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativo all'applicazione delle decisioni numeri 2/77 e 3/77 della commissione mista istituita dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 2930/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo applicazione della decisione n. 1/77 del comitato misto C.E.E.-Austria che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originali » e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce certe decisioni di detto comitato misto.

Regolameto (CEE) n. 2931/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo applicazione della decisione n. 2/77 del comitato misto C.E.E.-Austria che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Pubblicati nel n. L 341 *del* 29 *dicembre* 1977.

(178/C)

Regolamento (CEE) n. 2932/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativo all'applicazione delle decisioni n. 2/77 e n. 3/77 della commissione mista istituita dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 2933/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo applicazione della decisione n. 1/77 del comitato misto C.E.E.-Svizzera che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce certe decisioni di detto comitato misto.

Regolamento (CEE) n. 2934/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 2/77 del comitato misto C.E.E.-Svizzera che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Pubblicati nel n. L 342 *del* 29 *dicembre* 1977.

(179/C)

Regolamento (CEE) n. 2946/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria.

Regolamento (CEE) n. 2947/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 2948/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

Regolamento (CEE) n. 2949/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segola.

Regolamento (CEE) n. 2950/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2951/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2952/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento(CEE) n. 2953/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1109/71, relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2954/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1978 nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2955/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 3559/73, relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità nonchè la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi d'acquisto per determinati prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2956/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, nonchè taluni prodotti del regolamento (CEE) n. 100/76, sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità, i prezzi di ritiro validi per l'anno 1978.

Regolamento (CEE) n. 2957/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante l'anno 1978 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria.

Regolamento (CEE) n. 2958/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1978 per i tonni destinati all'industria conserviera.

Regolamento (CEE) n. 2959/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 2518/70 per quanto riguarda l'elenco dei mercati all'ingrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2960/77 della commissone, del 23 dicembre 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2961/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76, che stabilisce modalità comuni al controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2962/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 616/72 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2963/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, relativa alla vendita a fini di esportazione di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2964/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2965/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 348 *del* 30 *dicembre* 1977.

(180/C)

Regolamento (CEE) n. 2945/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 938/77, che fissa gli importi compensativi monetari, per quanto riguarda l'abolizione degli importi compensativi «adesione» e le modifiche della nomenclatura tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Pubblicato nel n. L 349 *del* 30 *dicembre* 1977.

(181/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Foiano Valfortore

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 681, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1978, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 319, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Foiano Valfortore (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 18 ottobre 1980.

(2038)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rossano Calabro

Con decreto 12 ottobre 1977, n. 706, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del vecchio alveo derelitto del torrente Grammisato in comune di Rossano Calabro (Cosenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 38, mappale n. 30½ (mq 33.000) e al foglio 40, mappale 54½ (mq 60) della superficie complessiva di mq 33.060 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 febbraio 1973 con allegato schizzo planimetrico 28 agosto 1974 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; estratto di mappa e allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2041)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gallicchio

Con decreto 18 novembre 1977, n. 2635, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Agri in comune di Gallicchio (Potenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28 «acque esenti da estimo» confinante con i mappali 408, 235 ed altri della superficie di Ha 2.28.00 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 luglio 1977 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2042)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grassobbio

Con decreto 21 settembre 1977, n. 766, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Serio in comune di Grassobbio (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 1359, della superficie di mq 6.030 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 ottobre 1976 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2043)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 13 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	866,25	866,25	866,10	866,25	866,20	866,25	866,15	866,25	866,25	866,25
Dollaro canadese .	772,05	772,05	772 —	772,05	772 —	772,05	772 —	772,05	772,05	772 —
Franco svizzero .	437,22	437,22	437,80	437,22	437,35	437,22	436,90	437,22	437,22	437,20
Corona danese .	151,59	151,59	151,60	151,59	151,75	151,59	151,59	151,59	151,59	151,60
Corona norvegese . . .	159,50	159,50	159,50	159,50	159,35	159,50	159,57	159,50	159,50	159,50
Corona svedese .	185,49	185,49	185,50	185,49	185,50	185,49	185,50	185,49	185,49	185,50
Fiorino olandese .	389,86	389,86	389,80	389,86	389,75	389,86	389,94	389,86	389,86	389,85
Franco belga . .	26,762	26,762	26,59	26,762	26,80	26,76	26,77	26,762	26,762	26,75
Franco francese .	181,03	181,03	180,90	181,03	181,50	181,03	181,32	181,03	181,03	181 —
Lira sterlina . .	1633,40	1633,40	1633,75	1633,40	1633,75	1633,40	1633,60	1633,40	1633,40	1633,40
Marco germanico .	415,37	415,37	415,80	415,37	415,55	415,37	415,80	415,37	415,37	415,35
Scellino austriaco .	57,729	57,729	57,7662	57,729	57,75	57,72	57,70	57,729	57,729	57,75
Escudo portoghese .	20,75	20,75	20,97	20,75	21 —	20,75	20,90	20,75	20,75	20,75
Peseta spagnola .	10,77	10,77	10,78	10,77	10,78	10,77	10,76	10,77	10,77	10,77
Yen giapponese	3,674	3,674	3,67	3,674	3,67	3,67	3,674	3,674	3,674	3,67

Media dei titoli del 13 marzo 1978

Rendita 5 % 1935 72,900
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) . . . 95 —
» 5 % (Ricostruzione) 96,025
» 5 % (Città di Trieste) 96,025
» 5 % (Beni esteri) . 95,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 83,400
» 5,50 % » » 1968-83 . . 82,450
» 5,50 % » » 1969-84 78,875
» 6 % » » 1970-85 . 76,975
» 6 % » » 1971-86 73,875
» 6 % » » 1972-87 72,500
» 9 % » » 1975-90 83,125
» 9 % » » 1976-91 81,500

Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92 . . . . 87 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 . 90,90
» » » 5,50 % 1979 . . . 90,90
» » » 14 % 101.750
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) . 99,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . 95,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . 89,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) 79,500
» poliennali 7 % 1978 . 99,700
» » 9 % 1979 (1ª emissione) 96,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione) 94,650
» » 9 % 1980 . . . . 94 —
» » 10 % 1981 . . . . . . 94 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1978

Dollaro USA 866,20
Dollaro canadese . . . 772,025
Franco svizzero . 437,06
Corona danese . . . 151,59
Corona norvegese . 159,535
Corona svedese 185,495
Fiorino olandese 389,90
Franco belga 26,766

Franco francese . . 181,175
Lira sterlina . . 1633,50
Marco germanico . . . 415,585
Scellino austriaco . . 57,714
Escudo portoghese 20,825
Peseta spagnola 10,765
Yen giapponese 3,674

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di sei allievi al corso del servizio veterinario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977, registro n. 13 Difesa, foglio n. 232, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di settantanove allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze di cui sei posti per il primo anno del corso del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1977, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1977, con il quale il colonnello C.S.A. s.p. a disp. Bilancioni Giorgio è stato sostituito dal colonnello C.S.A. s.p.e. Meineri Giorgio nell'incarico di membro della predetta commissione;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di sei allievi al corso del servizio veterinario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. De Meo Massimo, nato il 16 febbraio 1958 punti 21,054
2. De Rensis Fabio, nato il 3 novembre 1958 » 20,666
3. Marconi Pietro, nato l'11 gennaio 1956 . » 19,799

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, i candidati nell'ordine sopra riportato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1978
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 93

(1977)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE » DI GEMONA DEL FRIULI

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

(933/S)

OSPEDALE DI CECCANO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceccano (Frosinone).

(942/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(938/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(947/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. MIRA » DI CASORATE PRIMO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casorate Primo (Pavia).

(940/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(945/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documnti di rito, scade alle ore 12 del 30 aprile 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(946/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorso a due posti di ispettore sanitario.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(957/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(958/S)

OSPEDALE DI RHO

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione per personale) dell'ente in Rho (Milano).

(932/S)

OSPEDALE CIVILE « P. F. CALVI » DI NOALE

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Noale (Venezia).

(1006/S)

OSPEDALE CIVILE DI CARIGNANO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carignano (Torino).

(934/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di aiuto capo del servizio di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(936/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso a due posti di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(939/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(935/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione ortopedico-traumatologica;

un posto di assistente della divisione otorinolaringoiatrica;

due posti di assistente oculista;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione neurologica;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione pediatrica;

un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(948/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Dipartimento di emergenza e accettazione:

un posto di aiuto di chirurgia plastica;

tre posti di aiuto e cinque posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di neuroradiologia.

C.R.F. « Colle della Maddalena »:

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente del servizio autonomo di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del reparto di medicina del lavoro;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(943/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(941/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto all'istituto di patologia chirurgica seconda

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto all'istituto di patologia chirurgica seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(937/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di pediatria;

tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(944/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

sei posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(959/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della sezione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(960/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. **56.**

Tutela ed uso del suolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 24 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge, la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalità:

1) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali;

2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici;

3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolar modo, dei beni ambientali e culturali;

4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo;

5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo: degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti, degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico;

6) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione;

7) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale;

8) la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano;

9) l'attuazione d'una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono;

10) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e regionale;

11) la periodica verifica e l'assestamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali.

Art. 2.

Soggetti della pianificazione del territorio

I soggetti della pianificazione del territorio sono:

a) la Regione, direttamente e con i comitati comprensoriali;

b) i comuni, singoli o riuniti in consorzio, e le comunità montane.

Art. 3.

Strumenti e livelli di pianificazione

Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:

a) a livello regionale comprensoriale: i piani territoriali, formati dalla Regione e dai comitati comprensoriali, estesi al territorio dell'intera Regione o di comprensori;

b) a livello comunale: i piani regolatori generali, aventi per oggetto il territorio di un singolo comune, o di più comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione.

Titolo II

PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE - COMPRENSORIALE

Art. 4.
Il processo di pianificazione del territorio

La Regione assicura su tutto il territorio regionale un processo continuo di pianificazione per la gestione pubblica del territorio secondo gli indirizzi generali programmatici definiti dal piano regionale di sviluppo e dalle sue articolazioni territoriali e nel rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato in attuazione dell'art. 81, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A questo fine promuove:

a) la formazione dei piani territoriali estesi al territorio di uno o più comprensori e li coordina ed integra fino a costituire un quadro unitario esteso all'intero territorio regionale;

b) la formazione dei piani regolatori generali estesi ai territori dei comuni, singoli o associati;

c) la riunificazione, negli strumenti urbanistici territoriali e comunali previsti dalla presente legge, degli studi e dei programmi settoriali e di quelli che hanno per oggetto la disciplina di particolari aree della Regione;

d) la costituzione di strumenti di assistenza tecnica ai comuni, singoli o associati, per gli interventi di loro competenza.

Ai fini di cui al comma precedente, ed in particolare per gli obiettivi indicati alla lettera *c*), i piani territoriali ed i piani regolatori verificano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi di settore, redatti in applicazione di leggi nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.

Art. 5.
Contenuti del piano territoriale

Il piano territoriale, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43:

a) definisce l'organizzazione del territorio sulla base degli indirizzi programmatici formulati dalla Regione nel piano di sviluppo regionale;

b) individua le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali, agricole, produttive, storico-artistiche ed ambientali, della difesa del suolo e della prevenzione o della difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri, i vincoli e le norme relative;

c) definisce i sistemi relativi alle infrastrutture ed ai servizi, alle opere pubbliche ed alle attrezzature di interesse regionale, ai parchi ed alle riserve naturali di interesse generale, alle aree di interesse paesaggistico e turistico, ai bacini sciistici, agli impianti produttivi — industriali, artigianali e commerciali, allo ingrosso e al dettaglio — di interesse regionale, agli impianti per la produzione ed il trasporto di energia, nell'ambito delle competenze regionali definite dagli articoli 88, n. 4) e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, oltrechè alle sedi universitarie;

d) delimita le aree sub-comprensoriali, così come individuate dalla lettera *d*) dell'art. 11 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, nonchè le unità geografiche per l'adeguamento ed il coordinamento dei piani regolatori generali rispetto alle previsioni del piano territoriale e per l'attuazione dei programmi pluriennali e di settore;

e) individua i fabbisogni quantitativi e qualitativi di occupazione, di alloggio e di servizi, disaggregandoli per unità geografiche;

f) stabilisce i criteri, gli indirizzi ed i principali parametri che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

g) coordina i programmi di intervento sul territorio delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, a partecipazione statale e concessionarie di pubblici servizi, nel rispetto delle competenze statali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il piano territoriale costituisce quadro di riferimento per la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati sul territorio.

Art. 6.
Elaborati del piano territoriale

Il piano territoriale è costituito dai seguenti elaborati:

1) la relazione, che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte di piano in riferimento alla situazione di fatto ed agli indirizzi programmatici formulati dalla Regione, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano;

2) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quanto altro necessario a definire lo stato di fatto;

3) le tavole di piano, che definiscono:

a) la struttura generale del territorio urbano ed extra urbano;

b) i vincoli territoriali di carattere sovracomunale;

c) il sistema infrastrutturale generale;

d) il campo di variazione complessiva degli insediamenti, con riferimento alle loro dimensioni ed ai servizi di livello regionale e comprensoriale;

e) la delimitazione delle aree sub-comprensoriali;

4) le norme di attuazione, contenenti anche i criteri e le direttive per la predisposizione o l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente.

Art. 7.
Formazione e approvazione dei piani territoriali

Il piano territoriale, di cui alla lettera *c*) dell'art. 12 della legge 19 agosto 1977, n. 43, è formato ed approvato secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

I comitati comprensoriali, avvalendosi degli uffici regionali e comprensoriali, formano ed aggiornano i piani territoriali delle rispettive aree sulla base degli indirizzi programmatici, assunti in materia dalla Regione, e dalla valutazione dei problemi e dei fabbisogni locali.

La giunta regionale promuove la formazione e il coordinamento dei piani territoriali nei tempi fissati dal piano di sviluppo o da deliberazioni del consiglio regionale.

I comitati comprensoriali predispongono, come primo atto, uno schema di piano territoriale, coordinato con gli schemi dei documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, e lo trasmettono alla giunta regionale con deliberazione del consiglio comprensoriale, previa consultazione, di cui al terzo comma dell'art. 13 della citata legge.

La giunta regionale esprime, entro i successivi novanta giorni, le proprie osservazioni con motivato parere e trasmette gli atti al comitato comprensoriale. Il comitato comprensoriale, entro centottanta giorni dal ricevimento e sulla base del parere espresso dalla giunta regionale, provvede alla redazione del progetto di piano, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge, e lo trasmette alla Regione, previa deliberazione del consiglio comprensoriale.

La giunta regionale adotta il progetto di piano territoriale, ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione, i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonchè le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire alla giunta regionale le proprie osservazioni.

La giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano territoriale e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione unitamente ai documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) dell'art. 12 della legge 19 agosto 1977, n. 43, dopo che questi siano stati approvati dal comitato comprensoriale, a norma del quarto comma dell'art. 13 della citata legge regionale, ed adottati dalla giunta a norma del quinto comma dell'articolo predetto.

Per la pubblicazione e la consultazione del piano territoriale si applicano i commi settimo e ottavo dell'art. 13 della legge 19 agosto 1977, n. 43.

Art. 8.
Efficacia del piano territoriale

Il piano territoriale ha validità a tempo indeterminato ed esplica la sua efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione statale.

Dalla data di adozione del piano territoriale si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.

L'adeguamento, di cui all'art. 15, lettera *a*), della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, viene effettuato secondo le modalità di cui ai successivi commi.

Entro diciotto mesi dall'approvazione del piano territoriale i comuni, singoli o riuniti in consorzio, adeguano i propri piani regolatori, con apposita variante, e li coordinano nell'ambito della propria area sub-comprensoriale.

Decorso inutilmente tale termine, il presidente della giunta regionale assegna ai comuni interessati un termine non superiore a sei mesi per provvedere, scaduto il quale la Regione dispone le modifiche d'ufficio al piano regolatore generale.

Le modifiche sono approvate secondo le procedure previste dal successivo art. 17, sostituendosi la giunta regionale agli organi dell'amministrazione comunale.

Sino all'adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni del piano territoriale, i finanziamenti di competenza regionale, destinati ai comuni per l'attuazione di opere pubbliche, sono concessi per le opere che siano coerenti o non contrastino con le prescrizioni del piano territoriale.

Art. 9.
Provvedimenti cautelari a tutela dell'ambiente e del paesaggio

La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera *e*), per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica e di beni culturali immobili di interesse ambientale, nonché in attuazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1975, n. 43, con deliberazione della giunta regionale, sentito il consiglio o in caso d'urgenza la competente commissione consiliare, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso.

La deliberazione della giunta regionale deve essere motivata e contenere la identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare, specificare la natura ed i criteri di tutela e prescrivere i relativi adempimenti comunali.

I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, negli elenchi previsti dalla legge 26 settembre 1939, n. 1497, e alle eventuali prescrizioni del piano territoriale, oppure del piano regolatore generale, che adottino al riguardo i provvedimenti definitivi per la tutela del bene.

Art. 10.
Variazioni del piano territoriale

Il piano territoriale può essere modificato con il procedimento di cui all'art. 7 della presente legge nei casi previsti dall'art. 14 della legge 19 agosto 1977, n. 43.

Le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani territoriali sono verificate almeno ogni dieci anni in relazione al variare delle esigenze sociali ed economiche.

Titolo III
PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE

Art. 11.
Finalità del piano regolatore generale comunale e intercomunale

I comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali specifici obiettivi:

a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del piano territoriale e delle sue articolazioni sub-comprensoriali ed intercomunali;

b) il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;

c) la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale;

d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione;

e) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di previsioni demografiche ed occupazionali rapportate alle indicazioni del piano territoriale;

f) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;

g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati.

Art. 12.
Contenuti del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale si adegua alle previsioni del piano territoriale, che verifica e sviluppa, con riferimento alla organizzazione del territorio del comune o dei comuni interessati, per un arco temporale decennale.

Esso, pertanto, in questo quadro:

1) valuta il fabbisogno di posti di lavoro, di abitazioni, di servizi e di attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

2) precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, o da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico;

3) distribuisce sul territorio le aree atte ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato, in coerenza con le previsioni del piano territoriale;

4) individua e regolamenta le aree destinate ad attività agricole e quelle destinate ad usi insediativi, residenziali, produttivi, commerciali e turistici, ai servizi e al tempo libero;

5) determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, comprensiva delle destinazioni d'uso, dei tipi e dei modi di intervento di cui all'art. 13;

6) definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto, alle attività produttive, primarie, secondarie e terziarie, agli insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi;

7) individua gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica ed ambientale e delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonchè la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;

8) in particolare, nell'ambito degli insediamenti residenziali ammissibili, può stabilire le quote di abitazione a carattere economico e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del piano regolatore generale;

9) indica gli indirizzi per una programmata attuazione degli interventi pubblici e privati, nonchè i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, effettivamente fruibili;

10) fissa le norme generali e specifiche per l'applicazione delle prescrizioni e per la gestione amministrativa del piano.

Art. 13.
Prescrizioni operative del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltrechè i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.

I principali tipi di intervento riguardano le operazioni di:

a) conservazione di immobili allo stato di fatto con opere di manutenzione;

b) restauro e risanamento del patrimonio edilizio esistente;

c) ristrutturazione totale o parziale;

d) completamento su parti di territorio già strutturate e quasi completamente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni, relative agli allineamenti, alle altezze massime, alla tipologia degli edifici ed alla densità fondiaria massima;

e) nuovo impianto su aree inedificate, da disciplinare con indici, parametri e specificazioni tipologiche.

Sono inedificabili:

a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;

b) le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;

c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27.

Il piano regolatore generale identifica e delimita la aree inedificabili di cui al presente comma.

Art. 14.

Elaborati del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elaborati:

1) la relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:

a) gli obiettivi e i criteri adottati dal consiglio comunale nella deliberazione programmatica, di cui al successivo art. 15, e posti a base della elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento;

b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno venti anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;

c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standards fissati dalla presente legge;

d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti;

2) gli allegati tecnici, comprendenti:

a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici;

b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza;

c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione;

3) le tavole di piano, comprendenti:

a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000, rappresentativa anche delle fasce marginali dei comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi piani regolatori generali;

b) il piano regolatore generale, in scala non inferiore a 1:10.000, comprendente l'intero territorio interessato dal piano;

c) gli sviluppi del piano regolatore generale, in scala non inferiore a 1:2000, relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale;

d) gli sviluppi del piano regolatore generale, alla scala 1:1000 o catastale, relativi ai centri storici;

4) le norme di attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano.

Per i comuni con più di 10.000 abitanti, negli allegati tecnici, di cui al precedente punto 2), è altresì compresa la individuazione delle linee di soglia dei costi differenziali per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento al sistema infrastrutturale esistente e previsto ed alle caratteristiche del sito.

Art. 15.

Formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale

Il consiglio comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base del piano territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale esistente e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del piano regolatore generale.

La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, viene inviata agli organi di decentramento dei comuni, alle organizzazioni sociali più rappresentative, al comitato comprensoriale e alla comunità montana competente per territorio; chiunque può presentare osservazioni e proposte secondo le modalità e i tempi indicati nella deliberazione.

Sulla base degli elementi acquisiti, delle indagini e degli studi svolti, il comune elabora il progetto preliminare di piano regolatore.

Il consiglio comunale adotta il progetto preliminare di piano regolatore generale non oltre un anno dopo la deliberazione programmatica; il progetto preliminare deve comprendere almeno lo schema della relazione di cui al punto 1) e gli elaborati di cui al punto 2*a*), 3*a*), 3*b*) dell'art. 14.

Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune, pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione, ed è messo a disposizione degli organi di decentramento comunale e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Entro centottanta giorni dall'avvenuto deposito, il consiglio comunale adotta con deliberazione il piano regolatore generale, costituito dagli elaborati di cui all'art. 14, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate.

Il piano regolatore adottato è depositato presso la segreteria e pubblicato all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.

Il piano regolatore generale è inviato nello stesso tempo al comitato comprensoriale che esprime, entro i sessanta giorni successivi, il proprio parere, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del servizio urbanistico regionale operanti nel comprensorio, e lo trasmette alla Regione.

Il piano regolatore generale è approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento, sentito il parere del comitato urbanistico regionale, con deliberazione della giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

In sede di approvazione del piano regolatore la giunta regionale può apportare d'ufficio, con le procedure di cui al successivo comma, modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del piano ed i suoi criteri di impostazione, oltrechè quelle necessarie per:

a) l'adeguamento del piano alle disposizioni del piano territoriale;

b) la razionale e coordinata organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Regione e per l'eventuale coordinamento con i comuni contermini;

c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

d) l'osservanza degli standards e delle norme di cui alla presente legge.

Le proposte di modifica, formulate previo parere del comitato urbanistico regionale, sono comunicate al comune che, entro sessanta giorni, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio comunale; la deliberazione, pubblicata nelle forme previste dal precedente settimo comma, è trasmessa alla Regione nei successivi quindici giorni.

In caso di silenzio del comune oltre i termini fissati per le controdeduzioni, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel piano regolatore dalla giunta regionale.

Il piano regolatore approvato è pubblicato per estratto con gli elementi cartografici e normativi nel Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato, del comune capoluogo di comprensorio e dell'area sub-comprensoriale e della comunità montana di appartenenza.

I piani, che su parere del comitato urbanistico regionale richiedono sostanziali modificazioni di carattere quantitativo, strutturale e distributivo, sono restituiti dall'assessore regionale competente ai comuni per la rielaborazione.

In caso di mancata adozione del piano regolatore nei termini stabiliti la giunta regionale forma il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo.

Art. 16.

Piani regolatori intercomunali di comuni consorziati e di comunità montane

Due o più comuni contermini, costituiti in consorzio volontario per la formazione congiunta dei piani regolatori, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei piani regolatori comunali, con gli stessi contenuti di cui all'art. 12.

Ai fini della formazione e pubblicazione di tali piani si applicano le norme relative ai piani regolatori generali, intendendosi sostituito il consorzio ai singoli comuni. Il piano è adottato dall'assemblea del consorzio e dai singoli comuni per il territorio di propria competenza.

Le comunità montane formano il piano regolatore generale intercomunale esteso al loro territorio, eventualmente articolato in parti relative ad aree sub-comunitarie e con eventuali volontarie aggregazioni di comuni contermini interessati ad un organico assetto urbanistico. Il piano intercomunale delle comunità montane è formato, unitamente al piano pluriennale di sviluppo economico-sociale di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, in coerenza con gli indirizzi programmatici socio-economici ed amministrativi del piano socio-economico e territoriale del comprensorio, di cui alla lettera *b*) dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, e con i programmi zonali di gestione dei servizi, di cui all'art. 12 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 39. Essi sono adottati dalla comunità montana che provvede a trasmettere entrambi alla Regione per la approvazione contestuale da parte della giunta regionale, previo parere del comitato comprensoriale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Si applicano i commi decimo, undicesimo e dodicesimo dell'art. 15.

I criteri, gli indirizzi e le scelte di assetto del territorio fanno parte della delibera programmatica di cui all'art. 15.

Sono abrogati l'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 1975, n. 9 e l'art. 11 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, e successive modificazioni.

La Regione, in caso di particolari esigenze ovvero su motivata richiesta di uno o più comuni, stabilisce, con deliberazione di giunta, l'obbligo della redazione del piano regolatore intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.

I comuni inclusi nel piano regolatore intercomunale obbligatorio sono tenuti a partecipare alla formazione del piano stesso con l'assunzione dei relativi oneri e con l'apporto delle proprie strutture tecniche.

In caso di mancata adozione nei termini stabiliti ai sensi del precedente sesto comma la giunta regionale forma e adotta il progetto di piano regolatore intercomunale e lo espone in pubblicazione presso i comuni interessati e presso la sede del comprensorio per novanta giorni per le osservazioni.

La giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentito il comitato urbanistico regionale, approva con propria deliberazione il piano regolatore intercomunale. Si applica il tredicesimo comma dell'art. 15.

Nelle agglomerazioni urbane, comprendenti i comuni con insediamenti ravvicinati e tra loro interconnessi, di cui almeno uno con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14, sono estese all'intero ambito geografico dell'agglomerazione e costituiscono elemento di base nella formazione del relativo piano intercomunale.

La Regione promuove l'associazione dei comuni non compresi nelle comunità montane ed inferiori a 10.000 abitanti per la formazione consortile dei relativi piani regolatori generali intercomunali

Art. 17.

Varianti e revisioni del piano regolatore generale comunale e intercomunale

Il piano regolatore generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e, comunque in occasione della revisione del piano territoriale.

Le varianti per l'adeguamento a piani territoriali vigenti, per la revisione periodica di cui al precedente comma e quelle che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione della edificazione, o che non comportano sostanziali modifiche, non sono soggette ad autorizzazione preventiva e sono adottate dal consiglio comunale secondo le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'art. 15.

Per le varianti generali diverse da quelle di cui al precedente comma e per quelle che comportano sostanziali modifiche del piano regolatore vigente, il consiglio comunale adotta una deliberazione programmatica nella quale sono illustrati i motivi che rendono necessaria la variante, nonchè gli obiettivi, le scelte ed i criteri di impostazione della variante stessa.

Tale deliberazione è trasmessa al comitato comprensoriale, il quale esprime osservazioni entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale, senza osservazioni, la variante si intende autorizzata; essa è formata ed approvata secondo le procedure di cui all'art. 15.

Le varianti di piano regolatore occorrenti per la formazione di piani particolareggiati seguono nella formazione, adozione ed approvazione le stesse procedure del piano particolareggiato, di cui all'art. 40, e sono adottate ed approvate con atti contestuali.

Nei soli casi in cui la variante al piano regolatore sia richiesta dal comune per l'applicazione dell'art. 53 in via preliminare alla formazione dei programmi di attuazione, l'autorizzazione è rilasciata dalla giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda.

Art. 18.

Efficacia del piano regolatore generale comunale e intercomunale

Dalla data di adozione del progetto preliminare del piano regolatore generale e successivamente da quella relativa al piano regolatore generale definitivo si applicano le rispettive misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.

Le prescrizioni del piano regolatore generale sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili.

Art. 19.

Obbligo dei comuni a dotarsi del piano regolatore generale: tempi e modalità di adeguamento

Tutti i comuni della Regione devono dotarsi di un piano regolatore generale, redatto in conformità alla presente legge, entro i seguenti termini:

a) i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, o dotati di strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono obbligati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a provvedere alla perimetrazione degli abitati e alla delimitazione dei centri storici, secondo i criteri di cui al successivo art. 81. Detti comuni devono dotarsi entro ventiquattro mesi di piano regolatore generale;

b) i comuni dotati di regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione approvato posteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono obbligati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a provvedere alla delimitazione dei centri storici ed a dotarsi di piano regolatore generale entro il termine di diciotto mesi;

c) i comuni dotati di piano regolatore generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, devono provvedere all'adeguamento del piano regolatore entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni non possono adottare programmi di fabbricazione.

Titolo IV

NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE O INTERCOMUNALE

Art. 20.

Capacità insediativa residenziale teorica

La capacità insediativa residenziale teorica di piano risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree residenziali, o a parziale destinazione residenziale, previste dal piano regolatore generale.

Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa del tessuto edificato esistente, si procederà in base ad analisi diretta, o secondo i seguenti criteri:

a) per le zone residenziali esistenti nei centri storici, soggette a restauro ed a risanamento conservativo dal piano, si assume come capacità teorica un valore compreso tra 1 e 1,2 abitanti per vano, moltiplicato per il numero dei vani stimati come risultante delle operazioni di restauro e di risanamento conservativo;

b) per le zone residenziali esistenti, che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto senza incrementi o riduzioni di volume e che siano comprese all'interno del perimetro degli abitati, al netto dei lotti ancora inedificati, si assume come capacità teorica il valore maggiore tra il numero di residenti insediati ed il numero dei vani abitabili esistenti, secondo i dati dell'ultimo censimento nazionale della popolazione, incrementato del numero di vani abitabili di posteriore edificazione.

Per i lotti liberi, esistenti all'interno dei perimetri degli abitati e resi edificabili dal piano, per le aree già edificate, nelle quali sia previsto o ammesso un incremento delle volumetrie esistenti, per le zone di ristrutturazione, nonchè per le zone di espansione residenziale, si assume come capacità teorica il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita, volumetrica o superficiale, ed attribuendo mediamente ad ogni abitante 90 mc. di

volume edificabile o 30 mq. di solaio al lordo delle murature. Per destinazioni d'uso esclusivamente residenziali le dotazioni medie per abitante sono ridotte rispettivamente a 75 mc. e 25 mq.

Art. 21.
Standards urbanistici:
servizi sociali ed attrezzature a livello comunale

Nel piano regolatore generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:

1) *Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali*: la dotazione minima delle aree per servizi sociali, stabilita dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nella misura di 18 mq. per abitante, è elevata a 25 mq. per abitante. Tale dotazione minima complessiva è da intendersi, in linea di massima, così ripartita:

a) 7 mq. per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);

b) 3 mq. per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);

c) 12,50 mq. per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;

d) 2,50 mq. per abitante di aree per parcheggi pubblici.

La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali è effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica, così come definita nel precedente art. 20.

Nelle zone di esclusivo interesse turistico e per l'insediamento residenziale a carattere stagionale, i piani regolatori sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere *c)* e *d)*, elevando la dotazione minima, di cui alla lettera *c)*, a mq. 20 per abitante-vano, mentre i valori, di cui alle lettere *a)* e *b)*, vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente. Nei comuni, nei quali la popolazione prevista dai piani regolatori generali non superi i 2000 abitanti, la dotazione globale di aree può essere ridotta a 18 mq. per abitante. In tal caso le comunità montane verificano e stabiliscono, comune per comune, come debbono essere articolati gli standards di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

2) *Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi*: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie, stabilite dall'art. 5 *sub* 1) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in misura del 10 % della superficie destinata ai nuovi insediamenti industriali, è elevata al 20 %, salvo che per i comuni siti in territorio montano.

3) *Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali*: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale o all'ampliamento di quelli esistenti, da destinare a parcheggi, verde, centri e servizi sociali ed attrezzature varie, stabilita dall'art. 5 *sub* 2) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in misura dell'80 % della superficie lorda del pavimento degli edifici previsti, va elevata al 100 %; di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

Non sono computabili ai fini degli standards, di cui al precedente comma, le aree per le quali non siano previsti o l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione o l'assoggettamento ad uso pubblico.

Art. 22.
Standards urbanistici:
servizi sociali ed attrezzature di interesse generale

Nei piani regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore ai 10.000 abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq. per abitante del territorio interessato dal piano, di norma così distribuita:

1,5 mq. per abitante, per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, con esclusione delle sedi universitarie;

1 mq. per abitante, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;

15 mq. per abitante, per i parchi pubblici urbani e comprensoriali.

Le dotazioni minime di aree, di cui al presente articolo, devono essere garantite nell'ambito delle aree sub-comprensoriali e in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni del piano territoriale.

Art. 23.
Densità territoriali e densità fondiarie
minime e massime nelle zone residenziali

La media delle densità territoriali, calcolata per tutte le destinazioni residenziali nelle aree di completamento, di ristrutturazione totale con modifiche dei volumi preesistenti, nonché di espansione, previste dal piano regolatore generale comunale per l'intero territorio comunale ed in quelli intercomunali per ogni singolo territorio comunale, non deve essere inferiore a 10.000 mc, per Ha e a 8000 mc. per Ha nei comuni di interesse turistico e in quelli inferiori a 1000 abitanti, ma non deve complessivamente superare i 20.000 mc. per Ha. Dal computo delle superfici sono escluse le aree edificate non soggette a ristrutturazione e quelle di cui all'art. 22, ma sono comprese quelle di cui all'art. 21, primo comma, punto 1).

La densità fondiaria relativa ai singoli lotti, liberi, di completamento, di ristrutturazione e di espansione residenziale, non deve superare:

a) nei comuni fino a 10.000 abitanti: i 3 mc. su mq., pari a 1,0 mq. su mq.;

b) nei comuni compresi fra 10.000 e 20.000 abitanti: i 4 mc. su mq., pari a 1,35 mq. su mq.;

c) nei comuni oltre i 20.000 abitanti: i 5 mc. su mq., pari a 1,7 mq. su mq.

Eventuali prescrizioni di piano regolatore generale, che si discostino dai suddetti valori, devono essere specificamente motivate, sia sotto il profilo dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia sotto il profilo della qualità del paesaggio urbano risultante.

Art. 24.
Norme generali per i beni culturali ambientali

Il piano regolatore generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:

1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;

2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;

3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui allo art. 13, terzo comma, lettera *a)* della presente legge.

Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.

Negli ambienti individuati ai sensi dei precedenti commi, è fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia.

I complessi urbani e gli edifici singoli di interesse storico-artistico e/o ambientale sono soggetti esclusivamente a restauro conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo sesto comma, mentre le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono suscettibili solo di interventi atti ad eliminare elementi deturpanti ed a migliorare la qualità del patrimonio edilizio. Le aree libere devono restare inedificate, con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici, fino all'approvazione dei piani particolareggiati.

All'interno degli insediamenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilità interna, al fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto pubblico.

Le operazioni di restauro conservativo hanno per obiettivo:

a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;

b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture orginarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica né volumetrica né del tipo di copertura;

c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il piano regolatore generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non può prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.

Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, il piano regolatore generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico.

Il piano regolatore generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione delle porzioni di tessuto in cui è obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui è ammesso l'intervento singolo di cui al successivo art. 48.

Spetta altresì al piano regolatore generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.

L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonchè delle aree di interesse archeologico, è svolta in sede di elaborazione di piano regolatore generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione con apposito ufficio, facente parte del servizio urbanistico regionale, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.

Art 25.

Norme generali per le aree destinate ad attività agricole

Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.

Il piano regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma, ha lo specifico compito di:

a) individuare, anche in riferimento ai piani zonali di sviluppo agricolo, la ripartizione del territorio produttivo a fini agricoli e silvo-pastorali nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati permanenti, colture legnose specializzate), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti produttivi;

b) attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti di cui all'ottavo comma del presente articolo;

c) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonchè fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;

d) individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni;

e) individuare sul territorio gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione, anche per altre destinazioni;

f) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di piano regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento o trasferimento, ai sensi degli articoli 87 e 53;

g) stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30;

h) individuare gli edifici sorti in aree agricole e adibiti ad usi extragricoli, da mantenere allo stato di fatto con particolari prescrizioni per l'uso e il riattamento funzionale.

Il piano regolatore non può destinare ad usi extragricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazioni alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica, nonchè alla riqualificazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'art. 11, e per gli interventi di completamento, di cui alla lettera d) dell'art. 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.

Nelle aree destinate ad attività agricola sono ammesse esclusivamente le opere destinate alla residenza rurale e le attrezzature e le infrastrutture quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo, secondo le norme regolamentari di cui all'art. 87, ultimo comma.

Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto, a cura dell'amministrazione comunale ed a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.

La Regione, con deliberazione consiliare, assunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le sanzioni di cui al comma precedente e specifica le eccezioni in riferimento ai casi di cui al titolo III della legge 22 febbraio 1977, n. 15, e nei casi di morte o di invalidità del concessionario, oltrechè nei casi di forza maggiore.

Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui al quinto comma gli interventi previsti dalle lettere c), d), e) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i limiti seguenti:

a) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.;

b) terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.;

c) terreni a seminativo ed a prato permanente: mc. 0,02 per mq.;

d) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

e) terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda.

Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al quarto comma del presente articolo.

E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice.

Per le aziende che insistono su terreni di comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo comune, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i 1000 mc.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al piano regolatore.

Il trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, ai sensi dei commi undicesimo e dodicesimo del presente articolo, deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a « non aedificandi » e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Non sono ammessi aumenti di volume per gli immobili classificati tra i beni culturali.

Art. 26.

Norme generali per la localizzazione di impianti industriali artigianali e commerciali

Il piano regolatore individua:

a) le aree attrezzate di nuovo impianto, destinate a insediamenti artigianali ed industriali la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire:

1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;

2) idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica;

b) le aree di riordino da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere eventualmente ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi;

c) gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonchè per l'eventuale dotazione di infrastrutture carenti;

d) le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche o perchè inquinanti, e le relative misure di salvaguardia;

e) gli impianti obsoleti o dichiarati in sede impropria, per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo terzo comma;

f) le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali, con riferimento a quanto previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonchè gli impianti di commercializzazione all'ingrosso.

Per ciascuna di dette aree il piano regolatore generale fissa le modalità di intervento, individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle in cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione. In questo secondo caso il piano dovrà chiaramente specificare:

a) la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonchè le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dalla presente legge;

b) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;

c) le fasce di protezione antinquinamento;

d) le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonchè le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.

Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi od inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività produttive in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio dello stesso comune o di altri comuni, oltrechè il riutilizzo per altre destinazioni d'uso delle aree dismesse, il piano regolatore assoggetta il complesso delle operazioni a convenzionamento, secondo le modalità fissate dalla convenzione-quadro regionale di cui all'art. 53.

In ogni caso il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi impianti industriali, che prevedano più di 200 addetti o l'occupazione di aree per una superficie eccedente i 40.000 mq., è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione, in conformità alle direttive del piano di sviluppo regionale e del piano territoriale. Il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali con superficie superiore ai 400 mq. (nei comuni fino a 10.000 abitanti) e con superficie superiore a 1500 mq. (negli altri comuni) è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione della Regione ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 27.

Fasce e zone di rispetto

A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.

Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni ortografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00.

Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del piano regolatore generale può prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.

Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, previste dai piani regolatori, fermi restando i divieti di cui all'art. 235 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazioni o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni nè l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltrechè la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.

Il piano regolatore generale determina le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. Le aree di dette fasce di rispetto devono essere asservite alle proprietà degli impianti protetti. Il piano regolatore determina altresì, in sede di norme di attuazione, le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili.

Le fasce di rispetto dei sistemi di piste sciistiche, degli impianti di risalita e delle attrezzature complementari, individuate nel piano regolatore generale, devono avere una profondità non inferiore a mt. 50 dal confine delle aree asservite.

I piani regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.

Gli edifici rurali, ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, in sede di normativa di piano regolatore generale, ad aumenti di volume non superiori al 20 % del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare.

Art. 28.

Accessi a strade statali e provinciali

I comuni non possono autorizzare, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati. Tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali statali e provinciali, di strade pubbliche, organicamente inserite nella rete viabilistica dei piani comunali ed opportunamente distanziate, a seconda delle caratteristiche dimensionali e di visibilità dell'arteria.

Art. 29.

Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali

Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonchè dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei piani regolatori generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:

a) metri 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle comunità montane;

b) metri 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori;

c) metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi, torrenti e canali arginati;

d) metri 200 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide.

Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di piano regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunità di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50 % rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del consiglio comunale è sottoposta al parere del comitato comprensoriale, che si esprime motivatamente entro trenta giorni.

Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 27, nonchè attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.

Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione.

Art. 30.

Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi la autorizzazione di cui all'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è concessa dal presidente della giunta regionale.

Il piano territoriale dispone i vincoli idrogeologici, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dello art. 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, specificandone la natura e i limiti.

Nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:

a) nelle aree di boschi ad alto fusto o di rimboschimento incluse nelle predette zone;

b) in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni, o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico può essere consentita, previa l'autorizzazione di cui al primo comma, l'apertura di strade che siano soltanto al servizio di attività agro-silvo-pastorali ed estrattive. Tali strade devono essere chiuse al traffico ordinario e avere dimensioni non eccedenti le esigenze di transito per i mezzi di servizio.

Art. 31.

Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde dei laghi e dei fiumi possono essere realizzate, su autorizzazione del presidente della giunta regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste da piano territoriale che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione.

Titolo V

ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 32.

Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del piano regolatore generale

Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal piano regolatore generale, nonchè delle loro destinazioni d'uso, sono subordinati a concessione od autorizzazione da parte del sindaco, secondo le norme della presente legge.

Il piano regolatore generale può definire le porzioni di territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quello in cui la concessione è subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi. Ove non definite dal piano regolatore generale, le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate in sede di formazione del programma di attuazione, ai sensi dell'art. 34, primo comma, punto 1), o con specifiche deliberazioni consiliari, senza che queste delimitazioni costituiscano variante al piano regolatore generale.

Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:

1) i piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

2) i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

3) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;

4) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 47 della presente legge.

L'operatività nel tempo e nello spazio dei piani regolatori generali, nonchè dei loro strumenti urbanistici esecutivi è definita dai programmi pluriennali di attuazione.

Art. 33.

Programma di attuazione comunale o intercomunale

I comuni, singoli o riuniti in consorzio, salvo i casi di esonero previsti dall'art. 36, sono tenuti ad adottare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del piano regolatore generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo, le aree e le zone — incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi — nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.

Il programma di attuazione è formato dal comune, o dal consorzio di comuni o dalla comunità montana, in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private.

L'esistenza del programma è vincolante per l'autorizzazione alle spese destinate dai comuni all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici nonchè all'acquisizione delle aree da espropriare, attingendo dai fondi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, oltrechè da contributi regionali, fatta eccezione per le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi.

La Regione, a mezzo dei comitati comprensoriali, procede alla ripartizione dei finanziamenti e dei contributi regionali relativi alle opere pubbliche di interesse comunale, ed intercomunale, in relazione alle previsioni dei programmi di attuazione dei piani regolatori generali.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione da parte del sindaco, è subordinato all'approvazione del programma di attuazione, ad eccezione dei casi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e nel rispetto delle norme della presente legge, salvo ulteriori limitazioni prescritte dai piani regolatori generali.

Il rilascio della concessione può non essere subordinato all'approvazione del programma di attuazione, semprechè non in contrasto con le prescrizioni di piano regolatore generale e previo versamento dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nei seguenti casi:

a) modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;

b) ampliamenti, fino al 50% della superficie coperta, di edifici destinati ad attività produttive, purchè non nocive e moleste, che abbiano una superficie utile coperta non superiore a 1000 mq. ed ampliamenti comunque non superiori a 500 mq. per le attività produttive di maggior dimensione;

c) variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti, autorizzate dal piano regolatore generale;

d) modesti ampliamenti delle abitazioni, limitatamente ai volumi necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari.

La Regione promuove la formazione di programmi di attuazione consortili.

Art. 34.

Contenuto del programma di attuazione

Il programma di attuazione, sulla base della valutazione dei fabbisogni pregressi e previsti da soddisfare e delle risorse disponibili, accertati anche mediante consultazione con le parti interessate, indica:

1) le aree e le zone in cui si intende procedere all'attuazione delle previsioni del piano regolatore generale, sia mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata da formare, o già formati e vigenti, in tutto o in parte ancora da attuare, sia mediante il rilascio di singola concessione;

2) le infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare;

3) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione nei tessuti urbani esistenti, con particolare riguardo ai centri storici, che non rispondano ai requisiti richiesti per la concessione gratuita ai sensi dell'art. 9, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o che, in ogni caso, siano compresi nel perimetro di uno strumento urbanistico esecutivo, necessario al fine di un ordinato assetto urbanistico;

4) la previsione degli investimenti, con il loro riparto fra pubblici e privati;

5) i termini entro cui i proprietari, o aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, devono presentare la domanda di concessione, fatto salvo il disposto di cui al successivo art. 43.

In particolare, per quanto concerne il numero 1) del presente comma, il programma di attuazione evidenzia:

a) le aree comprese o da comprendere nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, ai fini del rispetto delle proporzioni, stabilite ai sensi dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in rapporto all'attività edilizia privata;

b) le aree destinate ad impianti produttivi, da espropriare e da urbanizzare ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) le parti di territorio, oggetto di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata già formati e vigenti, ma non ancora del tutto attuati, di cui il programma di attuazione prevede la realizzazione nel periodo di validità del programma stesso, e quelle da sottoporre a piani esecutivi, con indicata la porzione da attuare nel periodo di validità del programma;

d) le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'art. 53 della presente legge e le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità del programma;

e) l'eventuale delimitazione dei comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ai sensi del successivo art. 46;

f) le aree, gli edifici e le opere per cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione;

g) le aree destinate alle attrezzature commerciali e gli interventi da attuare sulla rete commerciale esistente.

Nel caso di programmi di attuazione intercomunali, formati da più comuni riuniti in consorzio, le aree, gli interventi e le infrastrutture, di cui ai commi precedenti, sono determinati considerando globalmente fabbisogni e risorse dei comuni che fanno parte del consorzio. In particolare, nella formazione del programma di attuazione intercomunale, deve essere complessivamente osservata la proporzione tra aree destinate ad edilizia economica e popolare e aree riservate ad attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Non è obbligatorio il rispetto della proporzione suddetta per i singoli comuni.

Art. 35.

Elaborati del programma di attuazione

Il programma di attuazione è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti;

2) elaborati grafici, redatti sulle planimetrie di piano regolatore generale o di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, che consentano una chiara individuazione delle scelte effettuate con la delimitazione delle aree interessate dal programma, specificando quelle utilizzabili per interventi di iniziativa privata, i cui proprietari sono tenuti a presentare domanda di concessione a norma e con gli effetti di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione;

4) progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria, ove queste non siano comprese in progetti già approvati;

5) quantificazione analitica degli oneri conseguenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, con il riparto tra operatori pubblici e privati;

6) stima complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma;

7) indicazione qualitativa e quantitativa degli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione compresi nel programma di attuazione e di quanto può essere realizzato al di fuori di esso.

Art. 36.

Programma di attuazione. Obbligo e tempi di formazione Elenco dei comuni esonerati. Aggiornamento dell'elenco

Sono obbligati alla formazione del programma di attuazione tutti i comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti e quelli con popolazione inferiore a questa dimensione ricadenti in almeno una delle seguenti classi:

a) comuni che nel decennio precedente abbiano registrato un incremento di popolazione residente o di edilizia residenziale superiore al 10 %, o che siano interessati da fenomeni tali da indurre incrementi demografici e/o edilizi consistenti;

b) comuni che siano compresi in bacini geografici di sviluppo industriale, o nei quali siano previste aree industriali attrezzate di nuovo impianto e di riordino, o le operazioni di rilocalizzazione industriale previste dagli articoli 26, terzo comma, e 53;

c) comuni che abbiano adottato un piano regolatore intercomunale e quelli obbligati alla formazione del piano regolatore intercomunale, ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della presente legge;

d) comuni con territorio caratterizzato dall'interesse paesaggistico ed ambientale, compresi in elenchi formati ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) comuni che abbiano una capacità ricettiva turistica e alberghiera pari o superiore alla popolazione residente, o che siano interessati da iniziative di carattere turistico e quelli compresi in bacini geografici di interesse turistico;

f) comuni obbligati alla formazione di piano di zona consortile ai sensi dell'art. 41, quarto comma, della presente legge;

g) comuni ai quali siano stati concessi contributi regionali per opere pubbliche di interesse sovracomunale o intercomunale;

h) comuni per i quali i piani territoriali prevedano espressamente l'obbligo di formazione del programma di attuazione.

La Regione, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, individua i comuni esonerati dalla formazione del programma di attuazione. L'elenco dei comuni esonerati è approvato con deliberazione del consiglio regionale ed aggiornato periodicamente con la stessa procedura. Il primo elenco è formato entro i tempi fissati dall'art. 83.

I comuni esonerati possono comunque dotarsi di programma di attuazione secondo le norme della presente legge.

Art. 37.

Approvazione ed efficacia del programma di attuazione

Il programma di attuazione è adottato dal consiglio comunale con propria deliberazione, previa consultazione degli enti pubblici, delle aziende e dei privati interessati, entro i termini di scadenza del precedente programma; se redatto da più comuni, riuniti in consorzio, è adottato dall'assemblea del consorzio e dai singoli comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.

Il programma di attuazione, entro cinque giorni dall'adozione, è trasmesso per l'esame di merito al comitato comprensoriale, che, entro i successivi sessanta giorni, lo restituisce al comune e contemporaneamente lo trasmette alla Regione con il proprio parere e con le eventuali proposte per l'adeguamento ai programmi pluriennali di cui all'art. 12, lettera *d*) della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.

La giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, può apportare al programma di attuazione motivate modifiche per ciò che concerne l'ammontare delle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale, in relazione alle previsioni del programma pluriennale di attività e di spesa e del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, nonchè per la applicazione della convenzione-quadro di cui all'art. 53.

Il programma di attuazione, modificato con deliberazione del consiglio comunale conformemente alle indicazioni di cui al comma precedente, assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del comitato regionale di controllo. Qualora, entro lo stesso termine di novanta giorni, la giunta regionale non abbia rinviato al comune gli atti per le eventuali modifiche, la deliberazione comunale di adozione del programma di attuazione diventa esecutiva.

Ove il comune non provveda alla formazione del programma di attuazione entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il presidente della giunta regionale invita il sindaco a provvedervi entro novanta giorni; trascorso inutilmente tale termine il presidente della giunta regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la predisposizione del programma di attuazione e la convocazione del consiglio comunale per la relativa adozione.

Il programma di attuazione, può, per motivate esigenze, essere dal comune modificato ed integrato nei contenuti e nei tempi di validità prima della sua scadenza; la deliberazione consiliare di modifica o di integrazione di programmi di attuazione approvati equivale a nuova adozione.

Art. 38.

Contenuto del piano particolareggiato

Il piano particolareggiato contiene:

1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

2) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale;

3) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

4) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni planovolumetriche;

5) l'individuazione degli immobili, o di parte dei medesimi, da espropriare, o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento;

6) i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità.

Art. 39.

Elaborati del piano particolareggiato

Il piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:

1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale, con riferimento alla area interessata dal piano particolareggiato, corredata dai seguenti allegati:

le analisi e le ricerche svolte;

la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;

la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dalla acquisizione ed urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il comune ed i privati;

i tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;

2) la planimetria delle previsioni del piano regolatore generale relative al territorio oggetto del piano particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;

3) la planimetria del piano particolareggiato, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote planoaltimetriche, contenenti i seguenti elementi:

le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltrechè delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;

gli edifici e gli impianti pubblici esistenti ed in progetto;

le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle non edificabili;

l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;

4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;

5) l'eventuale progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;

6) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio;

7) le norme specifiche di attuazione del piano particolareggiato;

8) la planimetria del piano particolareggiato ridotta alla scala delle tavole di piano regolatore generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso.

Art. 40.

Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato

Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del consiglio comunale, è depositato presso la segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse alle quali il comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al piano.

Il piano è immediatamente inoltrato al comitato comprensoriale, unitamente alla deliberazione contenente le controdeduzioni del comune sulle osservazioni presentate, e dal comitato stesso inviato alla Regione con proprio parere entro i trenta giorni successivi.

Il piano particolareggiato è approvato con deliberazione della giunta regionale entro novanta giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere del comitato urbanistico regionale.

Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il piano regolatore generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate ed alle proposte del comitato comprensoriale.

La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.

La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano è depositato presso la segreteria del comune.

Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.

Il piano particolareggiato, qualora preveda un incremento della dotazione di spazi pubblici, anche in eccedenza alle dotazioni minime prescritte dagli articoli 21 e 22 della presente legge, o una riduzione delle quantità edificatorie, può costituire variante al piano regolatore generale, senza che per essa occorra la preventiva autorizzazione.

Art. 41.

Piano per l'edilizia economica e popolare

Tutti gli immobili, aree ed edifici, compresi nel territorio comunale possono essere soggetti al piano per l'edilizia economica e popolare, ai fini della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del dimensionamento fissato dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nei comuni caratterizzati da notevole decremento demografico il piano di zona dovrà prioritariamente considerare il risanamento ed il riuso del patrimonio edilizio esistente.

Per l'efficacia del piano e le modalità di utilizzazione degli immobili in esso compresi si applicano le norme stabilite dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e della legge 27 giugno 1974, n. 247.

La Regione, su proposta dei comitati comprensoriali o su richiesta di uno o più comuni interessati, promuove la costituzione di consorzi volontari tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili. In tal caso il piano di zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime, di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei comuni consorziati.

Per il contenuto ed il procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le norme di cui agli articoli 39 e 40 della presente legge. Le varianti a piani di edilizia economica e popolare vigenti, che incidano sul dimensionamento globale di essi, assumono la validità temporale di un nuovo piano di zona.

Art. 42.

Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi

Il piano da destinare ad insediamenti produttivi, formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ha per oggetto porzioni di territorio destinate ad insediamenti produttivi dal piano regolatore con le finalità specificate all'art. 26, sub *a*) e *b*) del primo comma.

La formazione del piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi è subordinata all'autorizzazione della Regione.

Per il procedimento di formazione del piano si applicano le norme di cui agli articoli 39 e 40 della presente legge.

Art. 43.

Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa

Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi del secondo comma dell'art. 32, il piano regolatore generale ammetta la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono presentare al sindaco progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti, nel rispetto di quanto per essi fissato dai programmi di attuazione ai sensi della lettera *c*) dell'art. 34 della presente legge.

Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'art. 39 ed è presentato al sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il comune.

Entro novanta giorni dalla presentazione del progetto di piano esecutivo e dello schema di convenzione, il sindaco decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono dal comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo ed inviati al comitato comprensoriale, affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro trenta giorni dal ricevimento; sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.

Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal consiglio comunale.

La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.

Art. 44.

Piano esecutivo convenzionato obbligatorio

Nelle porzioni di territorio per le quali il programma di attuazione preveda la formazione di piano esecutivo convenzionato, i proprietari di immobili, singoli o riuniti in consorzio, ove non abbiano già provveduto alla presentazione di un progetto di piano esecutivo, ai sensi del precedente art. 43, sono tenuti a presentare al comune il progetto di piano esecutivo convenzionato entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di attuazione.

Il progetto comprende gli elaborati, di cui all'art. 39, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di attuazione e lo schema di convenzione da stipulare con il comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interventi previsti.

Il progetto di piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono dal comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo ed inviati al comitato comprensoriale, affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro trenta giorni dal ricevimento; sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.

Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal consiglio comunale.

La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.

Decorso inutilmente il termine, di cui al primo comma del presente articolo, il comune invita i proprietari di immobili alla formazione del piano entro il termine di trenta giorni.

Ove i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del piano.

Il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del codice di procedura civile, ai proprietari degli immobili con invito di dichiarare la propria accettazione entro trenta giorni dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari il sindaco ha facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione.

Esperite le procedure di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono, il piano esecutivo viene approvato nei modi e nelle forme stabilite al terzo, quarto, quinto e sesto comma.

Ad approvazione avvenuta, il comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di piano esecutivo convenzionato.

In tal caso il comune cede in proprietà o in diritto di superficie gli immobili di cui sopra a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La convenzione dovrà prevedere il rimborso al comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del piano esecutivo.

Art. 45.

Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi

La convenzione prevede essenzialmente:

1) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonchè i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e le modalità per il trasferimento delle opere al comune;

3) i progetti degli edifici e delle opere da realizzare, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

4) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i programmi di attuazione;

5) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.

Qualora il piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione, ove fissato dal programma pluriennale di attuazione, può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto del primo comma dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e, ove del caso, gli esoneri di cui all'art. 9, lettera *b*), della predetta legge.

La Regione provvede alla formazione ed al periodico aggiornamento della convenzione-tipo alla quale devono uniformarsi le convenzioni comunali di cui ai precedenti commi.

Art. 46.

Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati

In sede di attuazione del piano regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione, il comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di attuazione, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. La delimitazione dei comparti può avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano particolareggiato vigente.

Entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione, di cui al comma precedente, il sindaco notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attuazione con l'invito a stipulare, riuniti in consorzio, la convenzione entro i termini fissati nell'atto di notifica.

Decorso inutilmente il termine suddetto il comune procede, a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla espropriazione degli immobili dei privati che non abbiano stipulato la convenzione.

Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale, direttamente dal comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata.

Art. 47.

Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche

La progettazione esecutiva di opere, attrezzature o infrastrutture pubbliche, previste dai piani regolatori generali approvati, può avvenire a mezzo di piani tecnici esecutivi, quando si tratti di un complesso di opere, di varia natura e funzione, integrate fra loro, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.

In tal caso il comune, o il consorzio di comuni, d'intesa con gli enti pubblici cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere, forma un piano di insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere, e ne redige il programma esecutivo, anche al fine di una ordinata attuazione.

Il piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con deliberazione del consiglio comunale ed è vincolante nei confronti delle pubbliche amministrazioni interessate, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali. La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Il piano tecnico esecutivo ha effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purchè tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal piano regolatore generale.

Titolo VI

Controllo delle modificazioni dell'uso del suolo

Art. 48.

Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali.

Il proprietario o l'avente titolo deve chiedere al sindaco la concessione o l'autorizzazione, a norma dei successivi articoli, per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale; per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, salvo quelli relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc, ritenuti compatibili dalle norme di attuazione del piano regolatore generale; per la utilizzazione delle risorse naturali, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto, e per la manutenzione degli immobili, salvo le esclusioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Ogni comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate.

La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata da un adeguato numero di copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione e per il rilascio di copie.

Possono richiedere la concessione o l'autorizzazione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l'uso del bene in relazione alla concessione richiesta.

La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49 della presente legge, debbono essere trascritti nei registri immobiliari.

Ai fini della seconda parte della lettera *c*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la concessione non è richiesta per il rifacimento di pavimenti, tinteggiature interne e serramenti, per la riparazione e sostituzione di impianti igienico-sanitari e di riscaldamento ed in genere per tutti i lavori di modesta entità volti a riparare i deterioramenti prodotti dall'uso, purchè non comportino modificazione nelle strutture e nello stato dei luoghi.

Per i lavori di manutenzione ordinaria di cui sopra non è richiesta l'autorizzazione.

Art. 49.

Caratteristiche e validità della concessione

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la concessione gratuita e quelli di cui all'art. 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.

In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal comune.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la giunta regionale, entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, predispone una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione, contenente essenzialmente:

a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire;

b) l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive;

c) il termine di inizio e di ultimazione delle opere;

d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l'impegno alla diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;

e) la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta la eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lettera *d*);

f) i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;

g) le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonchè le modalità per l'esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.

Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

Un periodo più lungo per ultimazione dei lavori può essere consentito dal sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità.

E' ammessa la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

Art. 50.

Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione

La pronuncia del sindaco sulla domanda di concessione deve essere notificata al richiedente non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti per iscritto dall'amministrazione comunale a integrazione dei progetti.

Scaduti tali termini senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato può presentare ricorso al presidente della giunta regionale.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento del ricorso, il presidente della giunta regionale invita il sindaco a pronunciarsi entro il termine perentorio di quindici giorni; in caso di persistente silenzio, il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina di un commissario che deve pronunciare la propria motivata decisione sulla domanda di concessione nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 51.

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'applicazione dei provvedimenti espropriativi, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, le opere di urbanizzazione sono le seguenti:

1) *Opere di urbanizzazione primaria*:

a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;

b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico;

c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;

d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;

e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;

f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;

g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera *b*).

2) *Opere di urbanizzazione secondaria*:

h) asili nido e scuole materne;

i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative;

l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative;

m) edifici per il culto;

n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;

o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago.

3) *Opere di urbanizzazione indotta*:

p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;

q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;

r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;

s) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;

t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;

u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;

v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.

Art. 52.

Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali

In attuazione ai disposti degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Regione, con deliberazioni di consiglio, periodicamente aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche e le aliquote che i comuni, nei successivi sessanta giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione dei contributi relativi alle opere di urbanizzazione e del costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Le deliberazioni regionali, di cui al comma precedente, sono fondate sui seguenti criteri generali di metodo:

a) per la valutazione dei costi-base delle opere di urbanizzazione e da assumere prioritariamente il metodo della stima analitica diretta, ricavata, per ogni singolo comune, dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e dei programmi di attuazione, mediante computi metrici estimativi eseguiti sull'insieme dei progetti di massima delle opere effettivamente occorrenti per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti. Solo in carenza di elementi che consentano la stima analitica diretta possono essere effettuate stime indirette o sintetiche, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Regione;

b) nei piani esecutivi convenzionati i contributi per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, o le relative garanzie in caso di costruzione diretta, sono computati sulla base di stime effettuate sui progetti delle opere, se trattasi di un complesso residenziale o industriale autosufficiente per quanto riguarda infrastrutture e servizi. Nel caso di realizzazione diretta da parte del concessionario di complessi residenziali o industriali incompleti, per motivi dimensionali, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria e indotta, la convenzione con il comune comprende la stima dei contributi integrativi corrispondenti alle infrastrutture ed ai servizi non realizzati direttamente dal concessionario, la cui realizzazione occorre in altra parte del territorio per garantire agli utenti del complesso gli standards della presente legge;

c) i contributi per le opere di urbanizzazione da versare per la concessione relativa ad edifici singoli, non soggetti a piano esecutivo convenzionato, sono valutati in ogni comune in base ai parametri delle deliberazioni regionali relative alle classi di comuni ed alle classi di destinazioni d'uso e ai tipi di intervento;

d) i parametri regionali relativi agli oneri di urbanizzazione stabiliscono, per le varie classi di comuni, nonchè per le destinazioni d'uso e per i tipi di intervento, i coefficienti di equivalenza, maggiorazione o diminuzione, rispetto al valore-base delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta stimato secondo i metodi analitici o sintetici di cui alla lettera *a*). Nel caso dei comuni che applicano coefficienti riduttivi, sulla base delle tabelle parametriche regionali, la Regione può intervenire a compensare i mancati introiti in sede di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere infrastrutturali di cui al quarto comma dell'art. 33;

e) nell'applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi-base, là dove applicabili, i comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l'equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del concessionario.

Con l'istituzione dei consorzi, di cui agli articoli 16 e 33, il corrispettivo delle opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovracomunale è impiegato dai comuni per la realizzazione delle relative opere previste dai programmi di attuazione consortili.

Qualora il comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle tabelle parametriche, contenute nella deliberazione del consiglio regionale, di cui al primo comma, entro i termini in esso stabiliti, il presidente della giunta regionale fissa al comune un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, per l'assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina, con proprio decreto, un commissario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del consiglio comunale per l'adozione della stessa.

L'adozione non potrà avvenire oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di nomina del commissario.

Art. 53.

Convenzione-quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristrutturazione di impianti produttivi e per il riuso delle aree rese libere.

Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali, obsoleti o inattivi, o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani, e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui al terzo comma dell'art. 26, sono definite da uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo per le singole convenzioni da stipulare tra i comuni e le imprese interessate.

Lo schema di convenzione-quadro regionale, oltre ai contenuti di cui all'art. 45, fissa:

a) le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate, ad un valore di norma non superiore a quello risultante dall'applicazione del secondo titolo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

b) le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese;

c) le modalità e i tempi per il passaggio al demanio comunale degli immobili dismessi, se destinati a servizi sociali pubblici;

d) i criteri e le modalità volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una progettazione unitaria, l'equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilità di alloggi e di servizi sociali pubblici, con particolare riguardo ai trasporti pubblici.

Il primo schema di convenzione-quadro regionale è deliberato dal consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato.

Le aree interessate dagli interventi per le finalità di cui al presente articolo devono essere inserite nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 34.

Ove le operazioni di rilocalizzazione di impianti industriali ed artigianali e di connesso riuso degli immobili dismessi siano conformi al piano regolatore generale vigente, la progettazione urbanistica esecutiva delle aree interessate può avvenire a mezzo di piani esecutivi di cui all'art. 43 della presente legge.

Se le operazioni comportano modifiche alle prescrizioni dei piani regolatori generali o degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti, la progettazione esecutiva avviene esclusivamente a mezzo di piani particolareggiati, secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 40 della presente legge.

In tal caso l'approvazione del programma di attuazione da parte della Regione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore generale.

Le operazioni definite secondo i commi precedenti assumono efficacia dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione e, a quella stessa data, entrano a far parte integrante dei programmi di attuazione dei comuni interessati, ove non in essi previste.

Con analoga convenzione-quadro, che definisce le specifiche agevolazioni, saranno regolati i trasferimenti in aree idonee di fabbricati, attrezzature ed impianti di aziende agricole ubicati in contrasto con le prescrizioni di piani regolatori generali e le connesse riutilizzazioni delle aree rese libere.

Art. 54.

Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi

Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulottes e case mobili, se non nelle aree destinate dai

piani regolatori generali a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste, e previa concessione con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione dirette e indotte, da computare in base ai disposti della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 55.

Concessioni per discariche, rinterri, per attività estrattive

L'esercizio delle attività estrattive è consentito nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore. La concessione del sindaco, previa verifica di compatibilità con le prescrizioni del piano territoriale, è rilasciata solo all'avente titolo munito dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale del settore.

La concessione del comune per la formazione di rilevati per accumulo di rifiuti solidi e l'apertura di nuove discariche, da ubicare in ogni caso il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto dei venti dominanti, è subordinata alla valutazione, a mezzo di adeguato studio idro-geologico, di assenza di pericolo per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde e alla garanzia di adatto materiale di copertura.

I contributi per le concessioni relative agli interventi di cui ai due commi precedenti vengono determinati a norma dello art. 10, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, tenendo conto dei costi delle opere di accesso e degli interventi atti a garantire, durante e dopo l'esercizio di queste attività, il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale da esse alterato.

Art. 56.

Interventi soggetti ad autorizzazione

Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco su richiesta degli aventi titolo e nel rispetto dei piani vigenti, i seguenti interventi:

a) l'occupazione anche temporanea di suolo pubblico o privato con depositi, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli e merci in genere, baracche e tettoie destinate ad usi diversi dall'abitazione;

b) le tinteggiature esterne degli edifici;

c) il taglio di boschi, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore naturalistico e ambientale;

d) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali;

e) la sosta continuativa di case mobili, di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento, e di attendamenti.

L'autorizzazione del comune per l'apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere, può essere condizionata, a richiesta del comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico completo, che dimostri il razionale utilizzo della falda o delle falde che si intendono sfruttare, eseguito da un tecnico designato dal comune e a spese del richiedente.

L'autorizzazione per l'apertura di pozzi ad uso domestico ed agricolo può essere condizionata ad uno studio idrogeologico generale del territorio comunale, eseguito da un tecnico incaricato dal comune a spese dello stesso.

Nell'autorizzazione possono essere impartite disposizioni circa la quantità massima d'acqua estraibile, i modi e i criteri di misurazione e di valutazione, con l'indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende procedere alla estrazione e alla eventuale installazione di apparecchiature e strumenti di prova. L'autorizzazione può essere revocata dall'amministrazione comunale, qualora si manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico.

I tagli dei boschi devono ricevere preventiva autorizzazione dal presidente della Regione, che potrà subordinarli all'obbligo della ripiantumazione e ad idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio arboreo. Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli di pioppi e delle altre colture industriali da legno, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole.

E' vietato, salvo motivata autorizzazione del comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal piano regolatore generale.

Art. 57.

Abitabilità ed usabilità delle costruzioni

Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza autorizzazione del sindaco.

Il rilascio dell'autorizzazione, di cui al precedente comma, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che sia stata rilasciata dal sindaco regolare concessione;

b) che la costruzione sia conforme al progetto approvato;

c) che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte alla concessione, siano esse di carattere urbanistico, edilizio, igienico-sanitario o di altro genere;

d) che siano rispettate le destinazioni previste nel progetto approvato;

e) che siano rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio semplice e armato;

f) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia nei confronti degli utilizzatori di essa, sia dello ambiente, esterno ed interno;

g) che siano rispettate le norme antincendio, antisismiche e in genere di sicurezza delle costruzioni.

Gli accertamenti sono svolti dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario secondo le rispettive competenze.

Art. 58.

Misure di salvaguardia

Dalla data di adozione del progetto di piano territoriale da parte della giunta regionale, i sindaci dei comuni interessati sospendono, fino all'approvazione del piano, ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di piano territoriale.

A decorrere dalla data della deliberazione di adozione, sia degli strumenti urbanistici generali per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, sia degli strumenti urbanistici ed amministrativi di attuazione e dei regolamenti edilizi, e fino alla emanazione del relativo atto di approvazione, il sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti, piani, programmi e regolamenti.

I termini di salvaguardia, nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi per l'adozione del progetto preliminare, restano fissati nella misura prevista dall'art. 15.

Ove il comune non provveda all'adozione del piano regolatore generale nei tempi previsti dal sesto comma dell'art. 15, la giunta regionale applica i poteri sostitutivi di cui al quindicesimo comma dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare si intende prorogata fino all'adozione del piano regolatore generale deliberata dal commissario e comunque non oltre il termine di un anno dall'adozione del progetto preliminare.

La giunta regionale, su richiesta del comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati.

I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui all'art. 9 della presente legge, e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i trentasei mesi.

Titolo VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 59.

Vigilanza sulle costruzioni e sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo

Il sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni, sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo, sulle modifiche di destinazione degli immobili e sulle attività per le quali, a norma della presente legge, è necessaria la concessione o l'autorizzazione, per assicurarne la rispondenza alle leggi e ai regolamenti, alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai contenuti e agli ambiti delle concessioni e delle autorizzazioni, alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle opere e delle costruzioni.

A tal fine il sindaco si avvale dei funzionari ed agenti comunali ed organizza le forme di controllo ritenute più efficienti.

I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di vigilanza e verifica possono accedere ai cantieri, alle costruzioni ed ai fondi muniti di mandato del sindaco.

Art. 60.

Controllo partecipativo

Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, dei registri di cui all'art. 48, nonchè di tutti gli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, ed ottenerne copia integrale, previo deposito delle relative spese.

Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di una associazione o di un'organizzazione sociale, può presentare ricorso al presidente della giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sul rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alle modificazioni del suolo, del sottosuolo e delle destinazioni d'uso, che ritenga in contrasto con le disposizioni della presente legge; può inoltre sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali.

Art. 61.

Sospensione di attività compiute con inosservanza di norme e prescrizioni

Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro programmi di attuazione, il sindaco emette ordinanza con ingiunzione per la immediata cessazione di ogni attività che risulti o possa risultare in violazione delle norme e delle prescrizioni suddette.

L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione o dell'autorizzazione, qualora sia persona diversa dal proprietario, all'assuntore ed al direttore dei lavori, che risultano dalla domanda di concessione o di autorizzazione o dai documenti in possesso del comune. La notifica è effettuata a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, affissa all'albo pretorio, nonchè in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attività vietata; è annotata nel registro delle concessioni di cui all'art. 48 e comunicata, ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici, che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione.

Allo scopo di attivare i provvedimenti di competenza, la ordinanza viene anche comunicata all'intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per l'erogazione di contributi o di altre provvidenze e, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1947, anche alla soprintendenza competente.

Art. 62.

Attuazione del divieto di opere

Effettuata la notificazione dell'ordinanza per la cessazione delle attività di cui all'articolo precedente, il sindaco, qualora si verifichi inosservanza dell'ordine di cessazione delle opere, può disporre l'apposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di svolgimento delle attività abusive, al macchinario impiegato o alle cose e ai luoghi indispensabili per lo svolgimento dei lavori. Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 61, non presenti alle operazioni.

I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche, anche a cura del custode, da nominare fra persone estranee alle attività abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate in solido ai soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza. La somma viene riscossa a norma del regio decreto 1° aprile 1910, n. 639.

L'ordinanza ha efficacia sino all'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 63 e seguenti.

Ai fini della tutela dei terzi, il sindaco dispone la trascrizione dell'ordinanza nei registri immobiliari. Ove il provvedimento venga revocato o perda comunque la sua efficacia, il sindaco adotta le misure necessarie per ottenere la cancellazione.

Art. 63.

Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione

Il mancato versamento del contributo per la concessione nei termini di cui al precedente art. 52 comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 64.

Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o assenza della concessione

Le opere eseguite in totale difformità, o in assenza di concessione, debbono essere demolite a cura e a spese del proprietario entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza motivata. Il tempo non può essere superiore a sessanta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza. Ove, per obiettive ragioni tecniche, occorra un maggior tempo, il sindaco può emettere un provvedimento motivato di proroga.

L'ordinanza è notificata al proprietario, nonchè ai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 61, con le formalità in esso previste.

Decorso tale termine le predette opere sono acquisite gratuitamente, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'esecuzione si effettua a norma dell'art. 15, quarto, quinto e sesto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per area, su cui insiste l'opera abusiva, si intende l'area da essa coperta e le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal piano regolatore generale.

Il provvedimento di acquisizione non è ammesso qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, oppure non sia suscettibile di utilizzazione a fini pubblici.

In questo caso, ove i soggetti, ai quali è stata notificata l'ordinanza di demolizione, non abbiano provveduto nei termini fissati, il sindaco provvede alla demolizione o alla rimessione in pristino, fissando con ordinanza la data di inizio della esecuzione, comunque entro e non oltre il novantesimo giorno da quello della scadenza del termine di cui al primo comma, ed attua la demolizione avvalendosi degli uffici comunali o mediante affidamento ad imprese private o ad aziende pubbliche.

Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza ed alla loro riscossione si provvede a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il provvedimento del sindaco, di cui al primo comma del presente articolo, viene emesso senza necessità di alcun parere di altri organi.

Si effettuano, in quanto applicabili, le comunicazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 61.

Art. 65.

Sanzioni amministrative per opere in parziale difformità della concessione

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a quaranta giorni dalla notifica dell'ordinanza e per la loro conclusione non può essere superiore a sei mesi. L'ordinanza è notificata al concessionario e ai soggetti, di cui al secondo comma dell'art. 61, con le formalità in esso previste.

Nel caso in cui le opere predette non possano essere rimosse senza pregiudizio delle parti della costruzione conformi al progetto, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore delle parti dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Sono considerati casi di difformità totale quelli in cui le costruzioni superino di oltre un quinto il volume o di un terzo l'altezza prevista nella concessione.

Il sindaco può altresì procedere alla sanzione prevista dall'articolo precedente nel caso in cui l'immobile abbia avuto un mutamento sostanziale della destinazione d'uso rispetto a quella prevista nella concessione e il concessionario o il proprietario non abbiano ripristinato la destinazione entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza, emessa a norma del primo e secondo comma del presente articolo.

Non si procede alla demolizione, ovvero all'applicazione della sanzione di cui ai commi precedenti, nel caso di realizzazioni con lievi difformità, purchè le opere non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino l'altezza, la superficie utile e la destinazione d'uso delle costruzioni, per

le quali è stata rilasciata la concessione, e purchè prima della domanda del certificato di abitabilità sia stata rilasciata la concessione in sanatoria.

Si effettuano, in quanto utilmente applicabili, le comunicazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 61.

Art. 66.
Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale.

La valutazione dell'ufficio tecnico erariale è notificata dal sindaco a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

Art. 67.
Poteri sostitutivi e relativi oneri

Qualora il sindaco non provveda agli adempimenti previsti dagli articoli 61 e seguenti, il presidente della giunta regionale d'ufficio, o su proposta del comitato comprensoriale competente per territorio, gli notifica l'invito ad emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il presidente della giunta regionale provvede direttamente.

Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.

Art. 68.
Annullamento di concessione e di autorizzazione

Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a norme e prescrizioni di leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della giunta regionale.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dalla notifica dell'accertamento delle violazioni di cui al primo comma. La notifica dell'accertamento deve essere effettuata a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile al titolare della concessione o dell'autorizzazione, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune interessato, con invito a presentare controdeduzioni nel termine di sessanta giorni.

La giunta regionale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare al direttore dei lavori e alle persone di cui al precedente comma e con le formalità ivi indicate. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro sei mesi dalla sua notificazione non sia stato disposto l'annullamento della concessione o dell'autorizzazione.

Entro trenta giorni dalla notificazione dell'annullamento il comune deve provvedere a norma degli articoli 61 e seguenti; ove non provveda si applica l'art. 67.

Art. 69.
Altre sanzioni amministrative

Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pregiudizio delle sanzioni penali e della sanzione prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per le opere soggette ad autorizzazione, qualora esse siano eseguite senza autorizzazione o in difformità, il pagamento da lire duecentomila a lire trenta milioni;

b) per il mutamento della destinazione d'uso, di edifici esistenti o di aree, prevista negli strumenti urbanistici, per il quale non sia stata conseguita la concessione a norma dell'art. 48, il pagamento da lire cinquecentomila a lire un miliardo, non irrogabile qualora sia stata disposta l'acquisizione a norma del precedente art. 64;

c) per l'apertura di strade senza concessione, il pagamento da lire un milione a lire cinquanta milioni;

d) per il taglio non autorizzato di boschi o per l'indebolimento o abbattimento di alberi di pregio ambientale o paesaggistico, il pagamento da lire centomila a lire cinquanta milioni;

e) per l'apertura di pozzi, senza autorizzazione, per le discariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde, il pagamento da lire centomila a lire cento milioni. Nei casi di particolare gravità, sia per dimensione che per l'entità del danno, previo parere del comitato comprensoriale, la sanzione può essere elevata fino a lire due miliardi;

f) per la mancata richiesta di autorizzazione all'abitabilità o usabilità delle costruzioni, di cui al precedente art. 57, o per l'uso delle costruzioni anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, il pagamento da lire centomila a lire dieci milioni;

g) per chi si sottrae agli obblighi di consentire l'accesso, di cui all'art. 59, il pagamento da lire centomila a lire cinque milioni;

h) a chi rimuove i sigilli, apposti a norma dell'art. 62 a seguito di violazione dell'ingiunzione di cessazioni dei lavori, il pagamento da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

Art. 70.
Procedimento per le sanzioni amministrative

Qualora non sia differentemente disposto dalla presente legge, le infrazioni punite con sanzioni amministrative sono contestate a mezzo di verbale, compilato da funzionari e agenti comunali di cui al secondo comma dell'art. 59, e notificato a norma del codice di procedura civile al trasgressore unitamente alla contestazione dell'infrazione, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica.

La sanzione viene irrogata dal presidente della giunta regionale con decreto contenente l'ingiunzione al pagamento entro trenta giorni dalla data della notifica.

La riscossione della somma prevista nell'ingiunzione di pagamento avviene a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Titolo VIII
DELEGA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Art. 71.
Delega delle funzioni espropriative

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 72, l'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 106, è delegato, per le opere di loro acquisizione o competenza, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consorzi dei comuni istituiti ai sensi dei precedenti articoli 8, 16 e 34, oltreché ai sindaci dei comuni con oltre 10.000 abitanti.

I provvedimenti espropriativi previsti dal presente e dal successivo articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 72.
Funzioni espropriative non delegate

Restano riservate alla Regione ed esercitate dal presidente della giunta regionale le funzioni espropriative non delegate ai sensi del precedente art. 71, nonchè quelle attinenti alle opere regionali e quelle dello Stato, ove esse siano delegate alle regioni, compresi in questo caso i provvedimenti di accesso e di occupazione temporanea ed urgente.

Dette funzioni amministrative possono essere delegate dal presidente ad un componente della giunta regionale.

Art. 73.
Poteri sostitutivi

In caso di inerzia degli organi delegati, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, invita gli stessi a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali la giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti.

Titolo IX
ORGANI TECNICI E CONSULTIVI

Art. 74.
Servizio urbanistico regionale e uffici dei piani territoriali

Per l'applicazione della presente legge è istituito il servizio urbanistico regionale, formato da uffici e servizi centrali e da uffici articolati per comprensorio, con i seguenti compiti:

a) istruttoria degli strumenti urbanistici sottoposti all'approvazione della Regione;

b) raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo per la formazione della banca dei dati urbani e territoriali;

c) formazione delle cartografie di base e tematiche e loro aggiornamento in relazione alle trasformazioni d'uso del territorio ed all'attuazione dei piani;

d) predisposizione degli strumenti urbanistici nei casi di esercizio del potere sostitutivo;

e) memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo;

f) inventario dei beni culturali ambientali;

g) vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza regionale;

h) consulenza tecnica e legale agli enti locali per la pianificazione e la gestione urbanistica.

La struttura del servizio urbanistico regionale è definita con legge regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La stessa legge definisce la struttura degli uffici regionali e comprensoriali per la redazione dei piani territoriali, in relazione anche alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.

Art. 75.
Uffici comunali o intercomunali di programmazione di pianificazione e di gestione urbanistica

In attuazione di quanto previsto all'art. 43 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e per l'adempimento delle incombenze della presente legge e della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, i comuni, singoli o in consorzio, istituiscono uffici di programmazione, pianificazione e gestione del territorio.

La Regione, con propri provvedimenti, anche ai sensi della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, e successive modifiche e integrazioni, concede contributi per l'impianto degli uffici di cui al precedente comma.

Con la costituzione dei consorzi, di cui all'art. 18 della presente legge, gli uffici comunali e intercomunali di pianificazione e di gestione del territorio diventano organi consortili dei comuni compresi nell'area.

E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 31.

Art. 76.
Comitato urbanistico regionale (C.U.R.)

E' istituito il comitato urbanistico regionale con funzioni di consulenza del consiglio e della giunta regionale nonchè dei comitati comprensoriali, nella materia di cui alla presente legge.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica due anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.

Il comitato urbanistico regionale è composto:

a) dagli assessori del dipartimento per l'organizzazione e la gestione del territorio, uno dei quali, designato dalla giunta regionale, con funzioni di presidente;

b) da nove esperti delle materie di competenza, nominati dal consiglio regionale con votazione limitata a cinque nominativi;

c) da sette funzionari regionali, designati dalla giunta regionale tenendo conto della specifica competenza;

d) da tre esperti, designati dalla sezione regionale della Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);

e) da un esperto in rappresentanza delle amministrazioni provinciali, designato dalla sezione regionale dell'Unione province italiane (U.P.I.);

f) da un esperto, designato dall'Unione delle comunità montane (U.N.C.E.M.);

g) dal soprintendente ai beni monumentali ed ambientali o da un suo rappresentante;

h) dal provveditore alle opere pubbliche;

i) dal capo compartimento ANAS o da un suo rappresentante;

l) dal capo compartimento FF.SS. o da un suo rappresentante;

m) da tre esperti, designati dalle associazioni più rappresentative in materia urbanistica, naturalistica ed ecologica, nominati dal consiglio regionale.

La partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali è subordinata al consenso ed alla designazione degli stessi.

Il presidente può fare intervenire, di volta in volta, alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonchè funzionari statali e regionali di settore interessati. Partecipa altresì alle sedute, senza diritto di voto, un rappresentante designato dall'Unione dell'edilizia del Piemonte.

I componenti, di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *m*) del terzo comma, sono scelti fra esperti qualificati che si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere, nell'ambito del territorio regionale, incarichi di progettazione di strumenti urbanistici.

Il presidente designa, tra i componenti del comitato, uno o più relatori sui singoli affari. Funge altresì da correlatore il funzionario regionale cui sia stata affidata dal presidente medesimo l'istruttoria dell'affare.

Alle sedute sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli enti locali, del comprensorio e delle amministrazioni pubbliche, direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.

Possono partecipare alle sedute i consiglieri regionali.

I pareri del comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati nei commi ottavo e nono del presente articolo.

Le adunanze del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; i pareri sono validi quando siano adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Alle spese di funzionamento del comitato urbanistico regionale si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 77.
Compiti del comitato urbanistico regionale

Il comitato urbanistico regionale esprime parere obbligatorio non vincolante sui piani territoriali, sugli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonchè sulle relative varianti, la cui approvazione spetta, secondo la presente legge, al consiglio e alla giunta regionale.

Il comitato può essere convocato dal presidente in formazione ristretta, con la presenza di almeno la metà dei membri delle classi *b*) e *c*) di cui al terzo comma dell'articolo precedente, per esprimere parere su:

a) le perimetrazioni dei centri abitati e dei centri storici;

b) i piani di zona di edilizia economica e popolare e relative varianti;

c) i piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali comunali, ivi compresi i piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e quelli di cui all'art. 42 della presente legge;

d) i piani esecutivi convenzionati, sottoposti dai comuni all'approvazione dei comitati comprensoriali, quando il parere del comitato urbanistico regionale sia richiesto dal comitato comprensoriale;

e) i programmi poliennali di attuazione, che comportino particolari verifiche;

f) i regolamenti edilizi;

g) le localizzazioni di edilizia ospedaliera, universitaria, scolastica, alberghiera e di poste e telecomunicazioni, in attuazione delle vigenti leggi;

h) le materie di cui agli articoli 26, 27, 29, 31, 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni e sulle violazioni, in genere, delle leggi statali e regionali in materia di tutela ed uso del suolo.

Il presidente può delegare uno dei funzionari, di cui alla lettera *c*) del terzo comma, a presiedere le adunanze del comitato in formazione ristretta; sono invitati anche i restanti componenti del comitato.

Art. 78.
Efficacia dei pareri del comitato urbanistico regionale

Il comitato urbanistico regionale è competente ad esprimere i pareri ed a svolgere le attribuzioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo, degli ingegneri capi degli uffici del genio civile, dei comitati provinciali e regionali dell'edilizia scolastica, della soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali, dei comitati provinciali per la bonifica, del consiglio provinciale di sanità, nonchè quelli di qualsiasi altro organo consultivo, singolo o collegiale, aventi sede presso qualsiasi amministrazione centrale o periferica dello Stato o di altro ente pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate con i decreti emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I pareri del comitato urbanistico regionale sostituiscono a tutti gli effetti i pareri preventivi e le attribuzioni dei sopraccitati organi, singoli o collegiali.

L'invio da parte dell'assessore competente del parere del comitato urbanistico regionale al comune per la formulazione delle controdeduzioni, di cui all'art. 15, vincola il comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere.

Art. 79.

Progettazione degli strumenti urbanistici

Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai comuni ad esperti che siano laureati in urbanistica, nonchè in architettura ed in ingegneria con specifica competenza nella disciplina urbanistica.

La deliberazione di conferimento dell'incarico deve contenere la illustrazione dell'attività scientifica e professionale svolta in campo urbanistico dall'incaricato.

Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nello ambito dei comuni interessati.

Titolo X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 80.

Prima formazione dei piani territoriali

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comitati comprensoriali provvedono alla predisposizione congiunta degli schemi dei documenti, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 12 della legge 19 agosto 1977, n. 43, e del primo schema di piano territoriale, di cui al terzo comma dell'art. 7 della presente legge.

Nella fase preparatoria del primo schema di piano territoriale la giunta regionale, anche ai fini dell'applicazione degli indirizzi programmatici e del coordinamento, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7, presta la necessaria assistenza ai comitati comprensoriali, fornisce preliminarmente gli indirizzi metodologici e predispone, in particolare, le indagini conoscitive e gli occorrenti studi specifici.

Art. 81.

Perimetrazione degli abitati

Ai fini della presente legge le perimetrazioni, di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, coincidono in una unica perimetrazione, che, su mappe catastali aggiornate, delimita per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate. Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi.

La perimetrazione dei centri abitati e la delimitazione dei centri storici, ai fini e per gli effetti della presente legge e dell'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, adottate dal comune nei termini stabiliti al precedente art. 19, sono approvate, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, con deliberazione della giunta regionale resa immediatamente esecutiva.

Trascorso tale termine senza che siano intervenute osservazioni, la perimetrazione si intende approvata.

Con il provvedimento di approvazione la giunta regionale può apportare modifiche alle perimetrazioni adottate dal comune, per l'osservanza del disposto del primo comma e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche e ambientali.

Ove i comuni non provvedano alle perimetrazioni nei termini stabiliti all'art. 19, il presidente della giunta regionale invita il sindaco a provvedere entro venti giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede d'ufficio alla redazione delle perimetrazioni ed alla loro approvazione, sostituendosi la giunta regionale all'amministrazione comunale.

Art. 82.

Previsioni insediative nella formazione e nell'adeguamento dei piani regolatori generali fino all'approvazione del primo piano territoriale.

I piani regolatori generali, fino all'approvazione del primo piano territoriale, sono finalizzati essenzialmente al recupero del patrimonio esistente, alla dotazione dei servizi sociali in misura adeguata almeno agli standards minimi previsti dalla presente legge, al riordino dei tessuti edilizi marginali e informi, alla dotazione di aree per edilizia economica e popolare ed al riordino delle aree per impianti produttivi esistenti.

Per quanto riguarda il dimensionamento complessivo del piano da prevedere in questa fase, secondo i disposti degli articoli 20 e 21, sono da rispettare i seguenti criteri:

1) per quanto riguarda gli insediamenti residenziali:

a) nell'ambito del perimetro degli abitati, di cui all'articolo 81, deve essere prioritariamente soddisfatta la duplice necessità di reperire aree per spazi ed attrezzature pubbliche e collettive, in misura adeguata almeno al rispetto degli standards minimi previsti dalla presente legge, e di eliminare le situazioni di sovraffollamento e di insalubrità. Ove non lo consentano una soddisfacente accessibilità ed una corretta localizzazione, le aree integrative per servizi ed attrezzature pubbliche possono essere ubicate all'esterno del perimetro;

b) in complesso, la capacità insediativa di piano va commisurata al fabbisogno abitativo arretrato, emergente dalla necessità di eliminare situazioni di sovraffollamento e di insalubrità, ed a quello addizionale relativo agli incrementi riferiti ad un periodo massimo di cinque anni, calcolato dalla data della deliberazione programmatica;

2) per quanto concerne gli impianti produttivi, devono essere prioritariamente previsti interventi di riordino e di completamento degli impianti produttivi esistenti, industriali, artigianali e commerciali, ed aree attrezzate di nuovo impianto, commisurate alle esigenze di trasferimento degli impianti non compatibili con il tessuto urbano, anche con applicazione dell'art. 53, e alle esigenze delle aree insufficientemente sviluppate;

3) nei comuni con interessi turistici consolidati ed in quelli che abbiano una capacità ricettiva turistica ed alberghiera pari o superiore alla popolazione residente, la previsione di nuove aree da destinare ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, deve essere valutata nell'ambito di aree geografiche aventi affinità paesistiche e non può prevedere complessivamente un incremento superiore al 10 % della documentata capacità ricettiva delle attrezzature turistiche, alberghiere ed extra alberghiere, esistenti alla data della deliberazione programmatica.

Con l'approvazione del piano territoriale, il piano regolatore generale è adeguato alle previsioni dimensionali e strutturali da esso indicate.

Art. 83.

Primo programma di attuazione: contenuto e tempi di formazione. Approvazione

Il primo elenco dei comuni esonerati, formato secondo i disposti del primo comma dell'art. 36, è approvato con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La durata del primo programma di attuazione è per tutti i comuni di tre anni.

Il contenuto del primo programma di attuazione è quello definito dall'art. 34 della presente legge, eventualmente ridotto, per i comuni inferiori a 3000 abitanti, agli elementi essenziali richiesti dalle particolari situazioni locali.

I tempi da rispettare per la formazione del primo programma di attuazione sono i seguenti:

1) i comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione vigente, approvato dopo il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono tenuti a formare e adottare il primo programma di attuazione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

2) i comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, approvato precedentemente al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, provvedono, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a dotarsi del primo programma di attuazione, da adottare congiuntamente ad una variante specifica di adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standards di cui alla presente legge; la variante riguarda essenzialmente le aree e le infrastrutture che entrano a far parte del programma di attuazione e per la sua formazione i comuni sono esentati dalla richiesta di preventiva autorizzazione regionale;

3) i comuni, i cui piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione, all'entrata in vigore della presente legge, risultano adottati e trasmessi alla Regione, nei termini di cui allo art. 90 della presente legge, e che entro i novanta giorni successivi alla loro trasmissione non vengano rinviati al comune per la rielaborazione totale, ma eventualmente solo per la presentazione di controdeduzioni, formano il primo programma di attuazione entro trenta giorni dal decreto di approvazione del relativo strumento urbanistico. In caso di rinvio per controdeduzioni, il decreto è emanato entro novanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni del comune.

Il primo programma di attuazione, entro cinque giorni dall'adozione da parte del consiglio comunale, è trasmesso, contemporaneamente, al comitato comprensoriale ed alla Regione per l'esame di compatibilità con gli indirizzi programmatici regionali delle previsioni di investimenti per opere da ammettere a contributo regionale. Il comitato comprensoriale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e lo comunica, contemporaneamente, al comune ed alla Regione. La giunta regionale, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere del comitato comprensoriale, sentito, ove occorra, il comitato urbanistico regionale e la commissione per il bilancio e la programmazione, di cui all'art. 13, quarto comma, della legge 19 agosto 1977, n. 43, può apportare motivate modifiche in relazione all'applicazione dei disposti della presente legge ed alle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale.

Il programma di attuazione, modificato con deliberazione del consiglio comunale conformemente alle indicazioni di cui al comma precedente, assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del comitato regionale di controllo. Qualora, entro lo stesso termine di centoventi giorni, la giunta regionale non abbia inviato al comune gli atti per le eventuali modifiche, la deliberazione comunale di adozione del programma di attuazione diventa esecutiva.

In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti dell'art. 65.

Art. 84.

Limitazioni della capacità insediativa nel primo programma di attuazione

Il primo programma di attuazione è formato tenendo conto delle seguenti limitazioni:

a) la capacità insediativa teorica complessiva delle aree residenziali di ristrutturazione, di completamento e di espansione dovrà essere rapportata alle effettive necessità insediative del triennio di validità del programma;

b) nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'art. 22 della presente legge;

c) non è ammessa l'utilizzazione a scopo edificatorio delle aree libere all'interno dei centri storici, se non per servizi pubblici;

d) gli interventi relativi agli insediamenti industriali ed artigianali hanno per oggetto il riordino e la riqualificazione degli impianti esistenti, nonchè l'attrezzatura di nuove aree in misura strettamente proporzionata al fabbisogno accertato. Qualora il comune sia dotato di piano degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o di piani particolareggiati vigenti, nel primo programma di attuazone è inserita una aliquota dei piani suddetti, determinata sulla base delle effettive richieste;

e) nei comuni con interessi turistici, di cui all'art. 82, secondo comma, punto 3), in aggiunta alla capacità residenziale teorica di cui alla precedente lettera *a*), è ammessa l'inclusione nel programma di attuazione di aree destinate ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, in misura non eccedente il 5 % della capacità ricettiva esistente.

Eventuali scostamenti dai parametri limitativi del precedente comma, richiesti da particolari esigenze locali, dovranno essere motivati nella deliberazione comunale di adozione del programma.

Art. 85.

Limitazioni transitorie all'attività costruttiva

Nei comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali e fino all'approvazione del piano regolatore redatto secondo i disposti della presente legge, ed in quelli non esonerati dalla formazione del programma di attuazione fino all'approvazione del primo programma di attuazione stesso, si applicano le seguenti limitazioni:

a) nell'ambito del perimetro degli abitati è consentita unicamente l'esecuzione delle opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;

b) nell'ambito dei perimetri dei centri storici è fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi; sono consentite le sole opere di manutenzione e di risanamento conservativo e quelle di consolidamento statico solo nei casi di accertata urgenza per pubblica incolumità; non sono in ogni caso consentite alterazioni volumetriche o di orizzontamenti interni;

c) fuori del perimetro degli abitati, l'edificazione a scopo abitativo non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui all'art. 9, lettera *a*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) la costruzione di impianti industriali e artigianali non può superare i 2000 mq di solaio utile lordo, purchè l'area di pertinenza e in proprietà sia almeno decupla della superficie coperta;

e) la superficie coperta per la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole, come stalle, silos, serre, magazzini, non può essere superiore a un terzo dell'area ad esse strettamente asservita e la relativa concessione può essere rilasciata solo ai soggetti di cui alla precedente lettera *c*).

Le limitazioni di cui al precedente comma si applicano altresì nei comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione e dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e non adeguati con varianti approvate successivamente alla predetta data, fino all'approvazione del primo programma di attuazione, formato nei modi previsti dal punto 2) dell'art. 83. Per i comuni esonerati dalla formazione del programma di attuazione e dotati di strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e non adeguati successivamente, le limitazioni di cui al precedente comma si applicano fino all'approvazione del piano regolatore, adeguato alla presente legge.

Nei comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione e dotati di strumenti urbanistici generali approvati posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e fino all'approvazione del primo programma di attuazione, sono ammesse nuove costruzioni unicamente su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

In ogni caso, i comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino alla approvazione del primo programma di attuazione.

Art. 86.

Adeguamento dei piani particolareggiati vigenti

I piani particolareggiati vigenti sono adeguati alle norme della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. La loro realizzazione nel tempo è disciplinata dai programmi di attuazione di cui agli articoli 34 e seguenti.

Sono fatte salve le lottizzazioni convenzionate approvate dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, e conformi ad essa. La loro attuazione è distribuita nel tempo all'interno dei programmi di attuazione comunali.

Nei comuni obbligati alla formazione dei programmi di attuazione e fino all'approvazione degli stessi non è ammesso il rilascio di concessioni in attuazione di lottizzazioni convenzionate vigenti, se non per le aree che all'entrata in vigore della presente legge risultino dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per le quali esista l'impegno della realizzazione.

Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione, i comuni dotati di piano regolatore generale vigente e conforme al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, possono formare ed adottare piani particolareggiati relativi ad aree attrezzate o da attrezzare di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonchè alle aree interessate per l'attuazione delle operazioni di rilocalizzazione, previste dall'art. 52. Si applica, se del caso, l'ultimo comma dell'art. 17.

Art. 87.

Regolamenti edilizi

Il regolamento edilizio detta le norme che disciplinano la attività edilizia in conformità della presente legge e definisce la composizione ed il funzionamento della commissione, che esprime pareri obbligatori sulle domande di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Ogni comune deve adottare il regolamento edilizio entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il regolamento edilizio è trasmesso alla Regione, che lo approva, con deliberazione della giunta, entro centoventi giorni dal ricevimento, apportando eventuali modifiche per adeguarlo alle norme di legge ed agli orientamenti regionali, di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Decorso il termine, di cui al secondo comma, senza che i comuni abbiano provveduto, la giunta regionale, con proprio provvedimento sostitutivo, delibera il regolamento edilizio.

I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, per quanto non in contrasto con la presente legge e con la legge 28 gennaio 1977, n. 10, sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti.

La giunta regionale, sentito il parere del comitato urbanistico regionale, può definire e proporre criteri ed indirizzi omogenei per la redazione dei regolamenti edilizi.

Art. 88.

Impianti produttivi ubicati in zone improprie

Agli edifici a destinazione industriale sorti in zona agricola, eseguiti con licenza non successivamente annullata e non in contrasto con essa, che non siano nocivi o molesti e che ospitino attività produttive funzionanti, possono, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere concessi ampliamenti in misura non superiore al 50 % della superficie di calpestio, per impianti fino a 1000 mq, ed a 500 mq nel caso in cui la superficie complessiva superi i 1000 mq, anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedano diversa normativa; in ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.

Nello stesso periodo di cinque anni possono essere concesse sistemazioni interne ed impliamenti, in misura non superiore al 30 % della superficie complessiva coperta, e comunque non superiore a 1000 mq, di aziende agricole esistenti negli abitati e in zona impropria, in attesa di definitiva sistemazione.

Per le opere realizzate in applicazione dei precedenti commi, la concessione viene data dal consiglio comunale, su parere conforme del comitato comprensoriale.

Art. 89.

Norme transitorie per l'approvazione dei piani di sviluppo economico e sociale delle comunità montane fino all'approvazione dei piani territoriali.

Fino all'approvazione dei piani socio-economici e territoriali, di cui all'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, le comunità montane formano con distinti elaborati e distinte procedure di formazione e di approvazione il piano regolatore intercomunale ed il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1971, n. 1102.

Per la formazione e l'approvazione del piano di sviluppo economico e sociale di comunità montana si applicano le norme di cui all'art. 25 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, mentre per la formazione ed approvazione del piano intercomunale si applicano le norme di cui ai commi secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, dell'art. 16 della presente legge.

Spetta alla giunta regionale verificare in questa fase le coerenze e le compatibilità delle previsioni contenute nel piano di sviluppo economico e sociale della comunità montana con le direttive di sviluppo regionale e con le previsioni di piano regolatore intercomunale, e viceversa.

Ove si rilevino incoerenze ed incompatibilità, la giunta regionale formula le osservazioni e rinvia entrambi i piani alla comunità montana per il loro adeguamento.

Art. 90.

Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge

I piani regolatori, adottati e posti in pubblicazione prima della data di entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro e non oltre i centoventi giorni dalla predetta data, sono verificati e approvati con le procedure della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con le modalità di cui al comma precedente sono verificati e approvati i programmi di fabbricazione adottati prima della entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla data di cui sopra.

I comuni, i cui piani regolatori sono approvati ai sensi del primo comma, debbono provvedere all'adeguamento del piano regolatore alla presente legge entro il termine di dodici mesi dalla sua avvenuta approvazione.

Per i comuni, il cui programma di fabbricazione è approvato ai sensi del secondo comma, si applica l'art. 19, lettera *b*), della presente legge.

In caso di inosservanza dei termini stabiliti dal presente articolo si applicano le disposizioni del quindicesimo comma dell'art. 15.

Art. 91.

Approvazione degli statuti dei consorzi

Gli statuti dei consorzi di comuni per la formazione dei piani regolatori generali e dei loro strumenti di attuazione sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale. Il decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 92.

Disposizioni finali

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

Le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente sono abrogate.

La legge entra in vigore alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 dicembre 1977

VIGLIONE

COMUNICAZIONE

Il presidente della giunta regionale informa che il consiglio regionale, nella seduta del 22 dicembre 1977, ha approvato la seguente legge di rettifica ad alcuni articoli della suestesa legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

Art. 1.

Alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera *f*) del secondo comma dell'art. 25 viene sostituita come segue: « *f*) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, e comunque in contrasto con le destinazioni di piano regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento o trasferimento, ai sensi degli articoli 88 e 53 »;

2) il terzo comma dell'art. 75 viene sostituito come segue: « Con la sostituzione dei consorzi, di cui all'art. 16 della presente legge, gli uffici comunali e intercomunali di pianificazione e di gestione del territorio diventano organi consortili dei comuni compresi nell'area »;

3) l'ultimo comma dell'art. 83 è sostituito come segue: « In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti dell'art. 37 »;

4) la lettera *b*) del primo comma dell'art 84 è sostituita come segue: « *b*) nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'art. 21 della presente legge »;

5) l'ultimo comma dell'art. 86 della legge è sostituito dal seguente: « Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione, i comuni dotati di piano regolatore generale vigente e conforme al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, possono formare e adottare piani particolareggiati relativi ad aree attrezzate o da attrezzare di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonchè alle aree interessate per la attuazione delle operazioni di rilocalizzazione, previste dall'articolo 53. Si applica, se del caso, l'ultimo comma dell'art. 17 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torino, addì 24 dicembre 1977

Il presidente della giunta regionale: GOLFARI

Detta legge di rettifica è stata comunicata al commissario di Governo, per il visto di cui all'art. 127 della Costituzione, in data 23 dicembre 1977.

(1292)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780760)